

N. 24265/04 R.G. notizie di reato
N. 5219/09 R.G. Tribunale Torino



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA PENALE
- in composizione collegiale -

Il Tribunale di Torino, composto dai Giudici

dr. Giuseppe Casalbore – presidente
dr.sa Fabrizia Pironti – giudice
dr. Alessandro Santangelo – giudice

all'udienza pubblica del 1[^] marzo **2010** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

ORDINANZA

nel processo sopraindicato nei confronti di:

Schmidheiny Stefan Ernest
De Cartier De Marchienne Louis
imputati come in atti

Sentite le questioni e le richieste che le parti hanno proposto relativamente alla citazione dei responsabili civili ed alla costituzione delle parti civili:

OSSERVA

● Le questioni poste dalle parti risultano strettamente connesse tra loro, ancorché riferite a soggetti processuali diversi, dal momento che - a norma del 6[^] comma dell'art. 83 del codice di procedura penale - la citazione del responsabile civile perde efficacia se è ordinata l'esclusione della parte civile che ne ha fatto richiesta.

Per questa ragione, sembra opportuno esaminare prima le questioni relative alla costituzione delle parti civili, posto che quasi tutte hanno pure richiesto la citazione di responsabili civili.

- A tal riguardo, la prima questione è stata proposta dal difensore dell'imputato Schmidheiny che ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 74-88, 100, 316 cpv., e 538-541 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, sostenendo, in pratica, che la costituzione di parte civile per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale contrasterebbe con il principio di ragionevolezza del sistema processuale penale e con il principio di ragionevole durata del processo.

La difesa si è preoccupata di rilevare, da una parte, che l'affermazione sostanzialmente contraria alla proposta questione che la stessa Corte Costituzionale ha già espresso nell'ordinanza del 18 luglio 2002, n. 364 deve essere riferita unicamente al caso specifico che in quella sede era stato posto e non interpretata nel significato di un orientamento di carattere generale e, dall'altra parte, che l'indirizzo giurisprudenziale in ogni caso può essere modificato dall'Organo della Consulta nell'ambito del naturale fenomeno di evoluzione della propria giurisprudenza.

Il difensore, poi, ha avuto cura di chiarire che la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata e, cioè, con riferimento all'intero istituto della parte civile e della conseguente possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale, risulta ammissibile pure nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che in precedenti casi non ha escluso la possibilità di occuparsi di profili di costituzionalità di "*sistema*" dell'ordinamento e non soltanto di singole norme.

La difesa, quindi, dopo un breve *excursus* sull'istituto della parte civile nel nostro ordinamento, per ricordare come la sua collocazione nel processo penale abbia da sempre suscitato dubbi e perplessità, ha rilevato che, con le modifiche normative introdotte tra il 1988 ed il 2001, la necessità di garantire al danneggiato di costituirsi nel processo penale avrebbe perduto ogni residua ragione di esistere e la permanenza nel sistema processuale penale della parte civile contrasterebbe, appunto, con i ricordati principi costituzionali.

Con l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, invero, sarebbe venuto meno nel nostro ordinamento il principio dell'unità della giurisdizione, a dire della difesa incompatibile con l'introdotta sistema accusatorio, e sarebbe venuta meno quindi la necessità di consentire alla persona offesa dal reato o ai relativi danneggiati di costituirsi parte civile nel processo penale, per poter contribuire ad evitare che l'eventuale giudicato assolutorio dell'imputato si risolva in loro danno anche in sede civile, facendo stato pure per il processo civile.

A dire della difesa, le regole sono cambiate con il sistema processuale attualmente in vigore e, dunque, nessuna ragionevole esigenza indurrebbe più a giustificare nel processo penale la presenza di più accusatori che, oltretutto, contrasterebbero anche con l'impianto del rito accusatorio.

Il secondo rilievo riguarda l'avvenuta modifica costituzionale dell'art. 111 della Costituzione sostanzialmente improntata al principio di ragionevole durata del processo e, conseguentemente, alla necessità di garantire la "*massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale*".

Analoga questione era stata proposta dalla difesa in sede di udienza preliminare ed il giudice l'aveva rigettata, ritenendola manifestamente infondata. Sui due punti essenziali della questione affrontati dal giudice, peraltro, la difesa non ne ha condiviso le motivazioni.

In primo luogo, si è osservato, da parte della difesa, che la citazione che il gup ha fatto della sentenza della 3^a Sez. Civile della Corte di Cassazione n. 11998 del 2005, riguardo all'efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi prevista dall'art. 654 c.p.p. non risulterebbe operata correttamente, in quanto il giudice avrebbe invertito il principio ricavabile dalla sentenza stessa.

A questo riguardo, a quanto è dato desumere dalla citazione dell'affermazione del gup che lo stesso difensore ha fatto, riportando il relativo passo dell'ordinanza, occorre rilevare, invece, come risulti che anche per il gup è evidente che la disciplina dettata dal legislatore negli artt. 652 e 654 c.p.p. abbia natura eccezionale rispetto al principio generale della separazione della giurisdizione.

Ciò lo si evince con chiarezza dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione civile che lo stesso gup ha richiamato, nella quale si afferma che “...l'art. 654 c.p.p. costituisce un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia del giudicato...” e lo si ricava testualmente, soprattutto, dalla lettura degli stessi articoli 651 e seguenti del codice di procedura penale che, diversamente, non avrebbero neppure ragione di esistere, se il principio generale a tal riguardo vigente nel nostro ordinamento giuridico fosse quello di un'efficacia generale del giudicato penale.

La difesa, in aggiunta, ha citato la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 217 del 2009) nella quale a tal riguardo si afferma che: “...il processo penale di tipo accusatorio ha comportato significativi riflessi sui rapporti tra processo penale e azione civile, ispirati non più – come accadeva nel previgente sistema processuale penale di tipo inquisitorio – alla prevalenza del processo penale su quello civile e amministrativo, quanto, piuttosto, alla separazione dei giudizi ed alla indipendenza del giudizio civile ed amministrativo da quello penale...”.

Si può concludere, quindi, ribadendo che effettivamente nel nostro ordinamento si è avuta una trasformazione dell'efficacia del giudicato penale rispetto ai giudizi civili e amministrativi, riconoscendosi, attualmente, a ciascun giudizio una sostanziale e pressoché piena indipendenza.

Ciò non significa, tuttavia, che il legislatore abbia abbandonato *tout court* il principio dell'unità della giurisdizione. Ed invero, nella stessa sentenza n. 217 del 2009 della Corte Costituzionale, come si è visto, non si sostiene affatto che il legislatore ha abbandonato il principio dell'unità della giurisdizione. Analoga conclusione emerge in modo chiaro nella giurisprudenza civile della Corte di Cassazione nella quale la questione risulta parzialmente controversa come è stato ben spiegato nella sentenza n. 20325 del 2006 della 3^a Sezione Civile, nella quale la Corte, dopo aver affermato che le disposizioni degli artt. 652 e 654 del codice si giustificano, in pratica: “*In virtù del principio fondamentale di unità della giurisdizione*”, chiarisce, tuttavia: “...pur se non univocamente, si è da questa Corte

*affermato costituire invero espressione del principio fondamentale di unità della giurisdizione sotteso alla disciplina in questione - e a quella di cui all'art. 651 c.p.p. con riferimento alle sentenze di condanna – (cfr. Cass., 2/11/2000, n. 14328)”. Lo stesso concetto, a ben vedere, si ricava persino dalla lettura delle sentenze di Cassazione ispirate all’orientamento opposto, una delle quali citate dalla difesa (Cass. Sez. lavoro n. 1095 del 2007). Pure in questa sentenza della Sezione lavoro citata dal difensore, ad esempio, non è dato leggere ciò che sembra essere invece l’assunto che sta alla base dell’eccezione posta dalla difesa e, cioè, che il principio dell’unità della giurisdizione è stato abbandonato dal nostro legislatore. Nella sentenza in parola, invero, si legge a questo riguardo: “*Deve in primo luogo osservarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. 25 marzo 2005 n. 6478), poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale.*”.*

Ebbene, a parte ogni considerazione circa il giudizio di marginalità che nella citata sentenza si è voluto esprimere del principio dell’unità della giurisdizione, giudizio contraddetto – come si è visto – da altra giurisprudenza della Cassazione civile dalla quale lo stesso principio è definito fondamentale, è importante comunque sottolineare come anche in questo caso non si sia potuto negare che il sistema che il legislatore ha introdotto è ispirato alla “*pressoché completa autonomia e separazione dei giudizi*”, dal momento che non si può ignorare che nel codice continuano ad esistere disposizioni come quelle degli artt. 652 e 654 c.p.p., certamente ispirate al principio di unità della giurisdizione, nelle quali, oltretutto, si fa espresso richiamo all’art. 75 comma 2 del codice di rito.

L’esistenza di tali disposizioni anche nel nuovo sistema processuale introdotto con il codice del 1988, dunque, sta a significare che il legislatore non ha affatto abbandonato il principio dell’unità della giurisdizione, ma si è ugualmente ispirato ad esso, ancorché per casi più limitati rispetto al passato, e certamente non ha ritenuto inutile o incompatibile con il processo penale l’esercizio dell’azione civile attraverso la costituzione di parte civile.

Relativamente al secondo aspetto della questione, quello riguardante il preteso contrasto dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale con il principio sancito dall’art. 111 della Costituzione, sul presupposto che in tal modo il processo risentirebbe di attività non essenziali, idonee a rallentarne il corso, il gup – secondo la difesa – avrebbe adottato una motivazione solo apparente, perché per giustificare la

compatibilità dell'istituto della parte civile con l'attuale sistema processuale, si sarebbe limitato ad affermare che tale sistema è di tipo misto, slegato quindi da un modello accusatorio puro, così omettendo, in pratica, di spiegare la scelta del legislatore di consentire l'esercizio dell'azione civile nel processo penale che, a dire della difesa, costituirebbe il massimo elemento di contraddizione con il sistema accusatorio.

In realtà, il sistema processuale penale attualmente vigente, pur ispirato al rito accusatorio, se ne discosta per molti aspetti ed in numerosi istituti, anche in conseguenza dei ripetuti aggiustamenti che negli anni si sono registrati o a seguito di decisioni della Corte Costituzionale o in conseguenza di nuovi interventi legislativi.

Sta di fatto, tuttavia, che l'esistenza dell'istituto della parte civile non è stata mai posta in discussione dal legislatore e anche nella formulazione originaria del codice, non solo non è scomparso tale istituto, ma da parte del legislatore, anzi, si è voluto in qualche modo rafforzare la tutela nel processo penale degli interessi della persona offesa e dei danneggiati, attraverso l'introduzione di figure nuove di intervento anche a favore di enti ed associazioni.

Il legislatore, in altri termini, non ha seguito il percorso evolutivo auspicato dal difensore, ma si è comportato in senso quasi opposto pur nell'ambito di un sistema processuale nuovo che, al momento della sua introduzione, aveva prevalenti connotati accusatori. Se, perciò, il gup per spiegare quella che la difesa ritiene essere un'anomalia del sistema, si è limitato a ricordare che essa non contrasta con l'impianto complessivo del processo penale, non ha fatto altro che adeguarsi alle scelte operate dal legislatore.

La difesa, tuttavia, denuncia che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale si porrebbe in contrasto con i principi introdotti dall'art. 111 della Costituzione, anche se, in verità, alla luce di quanto si è considerato non si comprende il criterio con il quale l'invocato contrasto dovrebbe essere individuato.

Nei primi due commi dell'articolo 111 della Costituzione, invero, si stabilisce che il giusto processo è regolato dalla legge e, inoltre, che è la legge che ne assicura la ragionevole durata.

Risulta, perciò, difficile sostenere che dal nostro ordinamento dovrebbe scomparire del tutto l'istituto riguardante la costituzione di parte civile e, di conseguenza, pure gli istituti relativi alle facoltà assegnate alla persona offesa dal reato e persino l'istituto riguardante la citazione o l'intervento del responsabile civile, quando proprio il legislatore ha dimostrato verso di essi una crescente attenzione.

E risulta analogamente difficile sostenere, alla stregua della richiamata volontà del legislatore, che le attività connesse agli istituti predetti dovrebbero essere considerate non essenziali alla celebrazione del processo.

Non a caso, la Corte Costituzionale ha già chiarito nella richiamata ordinanza n. 364 del 2002 che la denunciata questione di costituzionalità *“si risolve, nella sostanza, in una mera critica, a livello di politica giudiziaria, di una scelta di sistema (quella del possibile cumulo) operata dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, in tema di rapporti fra azione civile e azione penale relative al medesimo fatto”*. E la discrezionalità del legislatore, a tal riguardo, è consacrata

proprio nell'art. 111 della Costituzione che, come si è visto, assegna appunto al legislatore il compito di regolare il giusto processo e di assicurarne la ragionevole durata.

Il fatto di essere in disaccordo con la scelta legislativa non autorizza, però, a ritenere violati i principi costituzionali, né - in mancanza di elementi concreti e oggettivi in tal senso - autorizza a prevedere fondatamente che la Corte Costituzionale, ove nuovamente investita della questione, possa modificare la propria giurisprudenza nella direzione auspicata dalla difesa.

E' peraltro evidente che un numero molto rilevante di parti civili, come quello che si registra nell'attuale processo in cui le parti civili superano abbondantemente le seimila unità, possa comportare, sul piano pratico, una serie di attività tali da porre in pericolo la speditezza e la celerità del processo penale e, tuttavia, tale temuto effetto pratico non richiede, sul piano giuridico, la necessità di una verifica di costituzionalità dell'istituto che siffatto pericolo può provocare, ma esso deve essere controllato e contrastato con gli strumenti di gestione dell'udienza e del processo di cui dispone il Tribunale per evitare ogni possibile occasione di inutile rallentamento del corso del processo stesso.

La questione di legittimità costituzionale di cui si tratta, perciò, deve essere rigettata in quanto manifestamente infondata.

- La seconda questione riguarda l'esclusione delle parti civili INAIL ed INPS.

Quanto alla richiesta di esclusione della parte civile INAIL - motivata sul presupposto della non esercitabilità in sede penale dell'azione di regresso - pare opportuno premettere che l'INAIL si è costituita nel processo, già in sede di udienza preliminare, effettivamente per far valere *“l'esercizio in sede penale dell'azione di regresso di cui agli artt. 10 ed 11 del T.U. 1124/65”*.

Come noto, infatti, l'Inail, ex art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli importi erogati a titolo di indennizzo ogni qual volta l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano dipesi da un reato perseguibile di ufficio commesso dallo stesso datore di lavoro, da un suo preposto o dipendente.

Ciò posto l'orientamento giurisprudenziale prevalente della Cassazione, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, escludeva la possibilità per l'INAIL di esercitare l'azione di regresso in sede penale, trattandosi di un'azione *“distinta ed autonoma rispetto ad una comune azione di restituzione o risarcimento del danno ex art. 74 c.p.p.”* (cfr., ad es., Cass. Civile, 1 marzo 2001 n. 2952; Cass. sezione lavoro, ord. 25.8.2004 n. 16874). L'azione di regresso esorbitava da quelle esercitabili in sede penale con la costituzione di parte civile trattandosi di un'azione attribuita dall'ordinamento *“iure proprio”* all'Istituto, azione che si innesta sul rapporto assicurativo di carattere pubblicistico che si instaura tra lavoratore, datore di lavoro ed Ente realizzando un contemperamento dei reciproci diritti ed interessi (cfr. sul

punto, Corte Cost. sentenza n. 405 del 1999). Il lavoratore, rispetto al fatto di reato del datore di lavoro causativo del danno, è sia persona offesa che danneggiato da reato, mentre tale qualità di danneggiato da reato non è ravvisabile in capo all'INAIL.

Peraltro l'elaborazione giurisprudenziale sul punto, chiarendo la differenza tra azione di regresso (o di rivalsa) ed azione surrogatoria - esercitabile dall'INAIL ex art. 1916 cc. contro il terzo responsabile dell'infortunio - ribadiva inequivocamente, in numerose pronunzie, come solo quest'ultima abbia natura di azione risarcitoria, giacché, con essa, l'INAIL fa *“valere il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (cfr. ad es., Cass. Sez. Lavoro, 18.8.2004 n. 16141). In sostanza: mentre con l'azione di regresso l'INAIL fa valere un diritto proprio ed autonomo, con l'azione surrogatoria l'INAIL fa valere il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato. D'altra parte la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 102 del 1981, si era espressa per la non esercitabilità dell'azione di regresso da parte dell'INAIL in sede penale in quanto l'Ente assicurativo rimane ‘estraneo, secondo il vigente sistema giuridico, al processo penale, perché non direttamente danneggiato dal reato infortunistico”*.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 - e segnatamente dell'art. 61 co. 1, secondo cui *“in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà notizia immediata all'INAIL...ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso...”* - la Corte di cassazione, nella recente pronunzia n. 47374 del 9 ottobre 2008, ha mostrato di mutare orientamento secondo argomentazioni - di seguito testualmente riportate - del tutto condivise da questo Tribunale.

Nella sentenza si afferma, infatti, che: *“...in virtù della nuova norma l'azione di rivalsa di cui l'Inail è titolare per perseguire altresì <lo scopo pratico di incentivare l'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a prevenire i sinistri (C. cost. n. 134 del 1971)> viene favorita sotto un duplice aspetto, quello dell'ampia e generalizzata conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per perseguire i reati dai quali presumibilmente sono scaturiti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali ammesse alla tutela previdenziale e quello consistente nella facoltà di agire in regresso anche nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile...questa interpretazione...dà della disposizione un'interpretazione corrispondente alla generale <ratio> dell'intervento posto in essere dal legislatore con la L. n. 123 del 2007, in cui la disposizione stessa è stata inserita come norma di immediata applicazione. Con tale legge infatti, come è noto, è stata conferita apposita delega al governo per il riordino della normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori...In tale ambito la disposizione in esame deve essere intesa nel significato atto a conferirle la più ampia pregnanza nella prospettiva anzidetta di un rafforzamento degli strumenti che possono rendere efficace la protezione dei lavoratori; deve dunque ritenersi che con essa si è voluto riconoscere la peculiare*

posizione dell'Inail anche in relazione all'azione di regresso quale ripetutamente sottolineata anche dalla Corte Costituzionale; peraltro...all'Inail sono affidati compiti di tutela del lavoratore, la cui protezione può giovare anche dello strumento della costituzione di parte civile e dell'esercizio dell'azione di regresso nella sede penale, pur nella diversità di tale ultima azione da quella di risarcimento del danno, a cui l'istituto deve dunque ritenersi legittimato per espressa previsione normativa. L'avviso che il pubblico ministero è tenuto a dare servirà non solo e non tanto a rendere più agevole il compito dell'istituto di conoscenza degli incidenti verificatisi su tutto il territorio nazionale, ma anche a consentire al medesimo, così come la disposizione stessa espressamente stabilisce pur nella sua laconicità, di esercitare a propria scelta l'azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in sede civile, rimanendo assoggettata tale scelta e le sue conseguenze alle regole ordinarie dettate dai codici di rito...

Tale interpretazione corrisponde altresì ad evidenti ragioni di semplificazione ed economia processuale, ormai riconosciute a livello costituzionale, consentendo di ricondurre il complesso meccanismo attraverso il quale l'istituto persegue la protezione del lavoratore, anche con l'azione di regresso, nell'ambito dei normali rapporti tra processo penale e processo civile e rimettendo la scelta tra le due possibili strade all'istituto stesso..."

Ciò posto, neppure reputa questo Collegio che difetti "*legittimatio ad causam*" in capo all'INAIL - come pure eccepito in via subordinata dalle difese degli imputati - sul presupposto che in questa sede il pubblico ministero, come emerge dallo stesso tenore del capo d'imputazione, non abbia esercitato l'azione penale per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Il titolo per il quale l'INAIL si è costituita parte civile, e cioè per vedersi rimborsate le erogazioni previdenziali corrisposte a lavoratori vittime di malattie professionali causate da fatti di reato perseguibili di ufficio, trova comunque il suo fondamento nell'oggetto dei fatti contestati. D'altra parte la stessa formulazione dell'art. 61 co. 1, ove letta nel senso di riconoscere l'azione di regresso all'INAIL solo nei casi in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale per i reati di lesioni colpose od omicidio colposo, condurrebbe a conseguenze palesemente irrazionali.

Ed invero, posto che la norma, come sopra chiarito, trova la sua ragione in un'ottica di rafforzamento della tutela del lavoratore in relazione ad "*infortuni*" cagionati da condotte penalmente illecite del datore di lavoro - rispetto alle quali l'INAIL è tenuta per legge ad anticipare l'indennizzo in favore del lavoratore per poi "*ripetere*" le somme erogate dal datore di lavoro responsabile - pare evidente, onde non disattendere la "*ratio legis*", come alle ipotesi espressamente previste - artt. 590 e 589 c.p. - possa solo collegarsi lo specifico obbligo di "*comunicazione*" da parte del pubblico ministero - in quanto ipotesi più frequentemente associabili ad una responsabilità penale del datore per il danno derivante al lavoratore - ma non certo il compito di circoscrivere l'esercitabilità in sede penale dell'azione di regresso da parte dell'INAIL.

Se così non fosse, contrariamente ad ogni logica sistematica ed alla stessa "*ratio*" dell'intervento legislativo del 2008, da un lato resterebbe esclusa l'azione di

regresso allorché l'infortunio sia stato determinato da una condotta dolosa e non già semplicemente colposa del datore di lavoro - condotta dolosa cui, peraltro, rinviano proprio i fatti contestati nel presente processo - e, dall'altro, l'esercitabilità dell'azione di regresso non resterebbe legata a presupposti fattuali e normativi oggettivamente individuati - e come tali controllabili - bensì alla tipologia di contestazione elevata dal pubblico ministero anche se, in ipotesi, erronea o incompleta.

Infondato, infine, pare l'assunto secondo cui l'art. 61 co. 1 sarebbe *“una norma che attribuisce un nuovo diritto”* e dunque una norma *“non applicabile a fatti intervenuti in epoca precedente”*, trattandosi invece, all'evidenza, di una disciplina processuale e non già sostanziale e quindi di una disciplina retta dal principio *“tempus regit actum”*.

Deve rigettarsi, pertanto, la richiesta di esclusione della parte civile INAIL.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla posizione della parte civile INPS.

Va tuttavia premesso, sul punto, che l'esclusione dell'INPS è stata richiesta dai difensori tempestivamente, giacché il Tribunale ha dichiarato chiusa la fase volta all'accertamento della costituzione delle parti in esito all'udienza del 25 gennaio 2010, laddove i difensori degli imputati hanno chiesto l'estromissione della parte civile alla successiva udienza dell'8 febbraio 2010, e dunque *“subito dopo”* aver compiuto per la prima volta il suddetto accertamento e comunque entro i limiti previsti dall'art. 491 co. 1 c.p.p..

Si sottolinea, in ogni caso, che la stessa entità del processo - che impone una programmata scansione delle questioni da trattare alle diverse udienze con l'accordo e la collaborazione di tutte le parti - rende comunque equo e doveroso un intervento di ufficio di questo Tribunale, ex art. 81 co. 1 c.p.p., nell'affrontare e valutare le ragioni delle difese degli imputati che hanno chiesto l'estromissione della parte civile INPS.

Tanto premesso, va rilevato, nel merito della questione, che l'INPS, in sostanza, aziona una pretesa risarcitoria collegata agli esborsi sostenuti dall'Ente a norma dell'art. 13, commi 7 ed 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257. L'Istituto lamenta, dunque, come i benefici previdenziali erogati per legge - costituenti, *“all'evidenza, una provvidenza creata ad hoc dal legislatore per indennizzare i lavoratori esposti all'amianto attraverso un regime pensionistico più favorevole”* (cfr. l'atto di costituzione) - rappresentino, per l'Ente, un danno direttamente od indirettamente riferibile al fatto illecito dei *“datori di lavoro”* imputati, giacché - come esplicitato nella memoria dell'INPS depositata in data 12 febbraio 2010 - *“laddove gli imputati avessero pedissequamente e rigorosamente osservato la normativa in campo di prevenzione degli infortuni sul lavoro non si sarebbe concretizzato il presupposto fattuale per il quale l'INPS oggi eroga le prestazioni previdenziali”*.

Ciò posto, i difensori degli imputati hanno contestato l'ammissibilità della costituzione dell'INPS sotto tre profili: in primo luogo, le prestazioni benefici

previdenziali erogate dall'INPS ex art. 13 commi 7 ed 8 L. 257/1992 e succ. mod. sarebbero state corrisposte attraverso un fondo patrimoniale posto a carico dello Stato e non già dell'INPS, sicché difetterebbe comunque, in capo a detto Ente, *legittimatio ad causam* non essendo soggetto danneggiato da reato; in secondo luogo, il preteso danno dell'INPS non sarebbe in alcun modo collegabile alle condotte di reato contestate nel capo d'imputazione, giacché, a ben vedere, il presupposto delle erogate prestazioni pensionistiche sarebbe costituito dal solo fatto dell'esposizione all'amianto del lavoratore per un certo lasso temporale, fatto di per sé lecito all'epoca di commissione dei fatti contestati; il danno lamentato, in ogni caso, non sarebbe una conseguenza né diretta né indiretta delle condotte addebitate, bensì un "*danno di derivazione normativa*", cioè un danno "*legato da un nesso meramente normativo al reato contestato...nesso creato dal legislatore in un periodo successivo alla condotta rilevante*" (essendo pacifico ed indiscusso che gli stabilimenti Eternit in considerazione hanno chiuso per fallimento, al più, nell'anno 1986).

I primi due rilievi appaiono palesemente infondati, ed invero:

1) poiché i benefici contributivi previsti dall'art. 13 della L. 257/1992 hanno carattere pensionistico, è l'INPS, e non già lo Stato, l'unico soggetto ad avere legittimazione passiva rispetto alla controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento dei relativi diritti (cfr. ad es., Cass. Sez. L. 25.2.2002 n. 2677); l'INPS, conseguentemente, è anche l'unico soggetto ad avere legittimazione attiva per "*rivalersi*", nella specie nei confronti dei "*datori di lavoro*" imputati, delle prestazioni erogate al lavoratore;

2) la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13 commi 7 ed 8 della L. 257/1992 come modificato dalla L. 271/1993 non spetta solo ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo ultradecennale (comma ottavo), ma spetta anche ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (comma settimo). L'alternatività dei presupposti fattuali quale causa delle erogazioni INPS, oltre che espressamente evincibile dal testo normativo, è stata costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. Sez. L. 27 febbraio 2004 n. 4063). Ciò è sufficiente a ravvisare *legittimatio ad causam* in capo all'INPS quanto meno laddove l'Ente lamenta di aver erogato benefici contributivi e pensionistici in ragione di malattie professionali da amianto riconducibili alle condotte dolose in contestazione.

La terza argomentazione difensiva merita maggiore attenzione, ma anch'essa non pare condivisibile. Va rammentato, preliminarmente, che in tema di risarcimento del danno il soggetto legittimato all'azione civile ex art. 2043 c.c. non è solo il soggetto passivo o la persona offesa dal reato, ma anche - come da ormai costante orientamento giurisprudenziale - chiunque abbia riportato un danno comunque eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, il cosiddetto danneggiato da reato. Occorre dunque verificare la sussistenza o meno di un nesso causale apprezzabile e rilevante, azionabile ex art. 2043 c.c., tra i fatti di reato in contestazione e gli esborsi previdenziali erogati dall'INPS. Reputa il Tribunale che un simile nesso causale sia rinvenibile, poiché la più recente evoluzione giurisprudenziale in materia impone di accertare solo che l'evento

dannoso appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009 n. 15895), restando esclusi da una sequenza causale rilevante solo quegli eventi dannosi che appaiono, ad una valutazione *ex ante*, del tutto inverosimili (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11 maggio 2009 n. 10741).

Nella specie, l'evento disastro che qualifica la fattispecie di cui all'art. 434 c.p. presuppone, per come interpretato dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 327 del 2008, la verifica di un evento distruttivo che, sul piano dimensionale, si presenti di proporzioni straordinarie e sia atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi e, sul piano della proiezione offensiva, provochi - in accordo con l'oggettività giuridica della fattispecie criminosa in questione (la «*pubblica incolumità*») - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Orbene, rispetto ad un simile evento, e al correlato *vulnus* al bene giuridico pubblica incolumità, non può certo ritenersi imprevedibile o addirittura inverosimile un intervento di tipo sociale del legislatore atto ad introdurre norme di favore, anche attraverso trattamenti previdenziali e pensionistici «*privilegiati*» rispetto alla generalità dei consociati, teso a risarcire le vittime del disastro.

Si osservi, peraltro, che un'imputazione di disastro doloso ex art. 434 c.p. rinvia ad una piena e cosciente consapevolezza di poter cagionare un disastro avente le caratteristiche sopra tratteggiate, sicché un intervento straordinario del legislatore non può ritenersi imprevedibile, da parte dell'autore della condotta illecita, proprio in considerazione della straordinarietà e diffusività del nocimento volutamente cagionato. Gli imputati, pertanto, devono essere chiamati a rispondere - sotto il profilo di responsabilità aquiliana invocato in questa sede dall'INPS - delle conseguenze *lato sensu* «*risarcitorie*» innestate dal legislatore sul danno da loro direttamente e volutamente cagionato.

- Le difese degli imputati, inoltre, hanno chiesto l'esclusione degli enti esponenziali, in particolare di associazioni ambientaliste, di organizzazioni sindacali e di enti territoriali. Segnatamente:

- delle associazioni CODACONS, WWF, Legambiente, Medicina Democratica, Osservatorio Nazionale Amianto (O.N.A), Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro, Associazione Esposti Amianto Regione Friuli Venezia Giulia, Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana (A.V.A.N.I.), Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente (A.N.P.A.N.A.), Associazione Verdi Ambiente e Società (V.A.S.), Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti Amianto (A.L.B.E.A);

- delle organizzazioni sindacali CISL (Unione sindacale Regionale Piemonte, Unione Sindacale Territoriale Alessandria, Unione Sindacale Territoriale Torino); CGIL (CGIL Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Regione Campania, Camera del Lavoro territoriale Reggio Emilia, Camera del Lavoro territoriale di Alessandria, FILLEA CGIL Regione Campania, FILLEA CGIL

Provincia di Reggio Emilia), C.U.B., A.L.L.C.A., U.I.L. (Unione Regionale Piemonte, Unione Regionale Campania, Camera Provinciale Alessandria (CSP UIL), FENEAL UIL Provincia di Alessandria);

- della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Reggio Emilia, del Comune di Rubiera (il solo imputato De Cartier), nonché dei Comuni di Mirabello Monferrato (AL), Morano sul Po (AL), Pontestura (AL), Balzola (AL), Ozzano Monferrato (AL), Coniolo (AL), Villanova (AL), Stroppiana (VC) Caresana (VC), Motta De' Conti (VC) e Candia Lomellina (PV).

Va premesso che gli enti esponenziali, pur avendo, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., la possibilità di essere presenti e partecipare al processo penale, possono tuttavia costituirsi parte civile qualora anche nei loro confronti si possa individuare la condizione di danneggiati dal reato. Fondamento della legittimazione processuale degli enti portatori di interessi diffusi o collettivi, infatti, è il diritto degli stessi alla tutela del loro patrimonio morale o al perseguimento dei loro scopi statutari: in casi di tal genere, purché l'interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell'ente, il reato ipotizzato, oltre a ledere naturalmente l'interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, finisce con il produrre un danno dell'ente o dell'associazione che abbia fatto della tutela del medesimo interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente.

In altre parole, un soggetto può costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanta un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene *“nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito. In tal caso, infatti, l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalità o all'identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso. Alla stregua di tale principio, in tema di legittimazione di persone giuridiche e di enti di fatto a costituirsi parte civile, deve conclusivamente ritenersi che quando l'interesse diffuso alla tutela di un bene giuridico non è solo astrattamente configurato, ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo diventando la ragione e, per ciò, elemento costitutivo di esso, è ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito”* (così Cass. Sez. III, sent. 7 febbraio 2008, n. 12738 – rv. 239408 PS).

La legittimazione alla costituzione di parte civile deve dunque essere esclusa quando l'interesse perseguito da tali enti o associazioni, in quanto caratterizzato da un mero collegamento con l'interesse pubblico, sia solo genericamente riconducibile all'ambiente, senza assumere uno scopo tipico e caratterizzante l'associazione o l'ente.

Quando, invece, l'interesse alla tutela dell'ambiente non costituisce una categoria astratta ma si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, esso, pur comune alla generalità dei consociati e quindi diffuso, diviene soggettivizzato e personificato.

Quanto in particolare alle associazioni ambientaliste ed ecologiste, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che esse, ancorché non riconosciute ex art. 13 legge 349/86, sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale (e quindi a costituirsi parte civile nel processo penale) quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali "*territorialmente delimitati*" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sent. 28 marzo 2007, n 20681 C. – rv. 236777).

A norma dell'art. 18 commi 3, 4 e dell'art. 5 legge 349/86, inoltre, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, può essere promossa solo dallo Stato e dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, mentre le associazioni di cui al precedente art. 13 stessa legge possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali, dei quali siano a conoscenza, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati ed "*intervenire*" nei giudizi per danno ambientale.

La disposizione di cui all'art.18, ad eccezione del comma 5, è stata abrogata dall'art. 311 del d. l.vo 152/2006, che ha conservato in capo allo Stato, per il tramite del Ministro dell'Ambiente, la legittimazione all'azione risarcitoria; tale norma non ha, peraltro, abrogato l'art. 13 della citata legge 349/86, e la giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 641/1987, ha statuito che anche dopo l'entrata in vigore del d. l.vo n. 152/2006, ed in particolare degli artt. 300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "*risarcimento per equivalente patrimoniale*" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 349/1986, con la conseguenza che possono integrare "*danno ambientale*" risarcibile quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta (Cass., Sez. III – sent. 2 maggio 2007, n. 16575; Cass. Sez. III – sent. 3 novembre 2006, n. 36514).

Esistono, dunque, attualmente due istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali: esse possono costituirsi parti civili quando sussistano i presupposti di legge, oppure possono intervenire nel processo ai sensi dell'art. 91 c.p.p., con poteri identici a quelli della persona offesa, al cui consenso è subordinato l'esercizio dell'intervento stesso.

Ciò premesso, occorre quindi verificare se sussistano, per tutti gli enti e le associazioni che hanno depositato atto di costituzione di parte civile, le condizioni legittimanti cui si è fatto cenno.

L'associazione WWF (World Wildlife Fund), fondata il 5 luglio 1966, è legittimata "*ex lege*" a stare in giudizio per la tutela di interessi ambientali, in quanto compresa nell'elenco di quelle protezionistiche di cui all'art. 13 legge 349/86.

Essa persegue, come emerge dal suo statuto (art. 5), le finalità di conservazione della natura e dei processi ecologici e tutela dell'ambiente tramite la

conservazione...degli ecosistemi (...) e la lotta all'inquinamento; per il raggiungimento di tali finalità l'associazione esercita *“azioni di tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente”* e di proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale. E' stata, inoltre, fornita prova dello specifico radicamento territoriale del WWF, costituita in particolare dalle richieste, inoltrate fin dal 1999 ai competenti Ministeri dell'ambiente e della Giustizia, di bonifica delle aree dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato (cfr. allegato 7 all'atto di costituzione).

Appare quindi condivisibile quanto esposto nel relativo atto di costituzione, laddove si osserva che il WWF può considerarsi soggetto danneggiato dal reato in conseguenza della lesione diretta delle proprie finalità istituzionali e della *“vanificazione delle risorse umane e finanziarie impiegate specificatamente nella tutela dell'ambiente contro l'inquinamento”*, essendo tale associazione statutariamente portatrice di interessi collettivi territorialmente determinati, lesi dai fatti illeciti in contestazione.

Analoghe considerazioni possono farsi per l'associazione LEGAMBIENTE ONLUS che, come si legge nel suo Statuto (art. 3), si propone, tra l'altro, di *“promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico”*, nonché di *“organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, risanamento di strutture urbane, bonifica di ambienti litoranei...disinquinamento di zone agricole e industrializzate”*. Risulta dall'atto di costituzione e dalla documentazione allegata in particolare che tale associazione opera, dal 1998, nel territorio di Casale Monferrato ove, insieme ad altri enti (Associazione Familiari Vittime Amianto, Associazione Esposti Amianto), ha promosso numerosi incontri e convegni (diramando dettagliati comunicati) e ha avanzato agli enti pubblici specifiche richieste di incontro, di informazione e di confronto, attività interamente incentrata sul pericolo costituito dall'amianto e sulla promozione della bonifica della zona di Casale Monferrato.

Quanto alle associazioni CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori-ONLUS) e Medicina Democratica, esse non potrebbero, secondo le difese degli imputati, definirsi soggetti collettivi titolari dei beni giuridici lesi dai reati in contestazione, non potendo – tale veste - desumersi dai rispettivi statuti, contenenti riferimenti solo generici a beni giuridici quali la salute e l'ambiente, come tali inidonei –sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità - a giustificare la presenza delle medesime come parti civili nel presente processo, pur sulla base della attività effettivamente svolta e documentata, anch'essa non dimostrativa di uno specifico collegamento con la tutela dei beni giuridici astrattamente lesi dai reati contestati agli imputati.

Tale conclusione appare condivisibile con riferimento all'associazione CODACONS.

Nel suo statuto, all'art. 2, tra l'altro, si legge, infatti:

“Finalità. L’associazione ha quale esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole....

L’associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:

- la salute,*
- l’ambiente*
- l’incolumità pubblica.....”*

Benché indiscutibilmente ampie, tali finalità dell’associazione (tutela dei beni giuridici della salute, dell’ambiente e della incolumità pubblica) presentano una evidente genericità di formulazione, di tal che appare arduo affermare che nelle stesse possa legittimamente farsi rientrare la realizzazione della salute nei luoghi di lavoro e della salubrità di questi ultimi. Ciò in quanto, da un lato, risultano assenti nello statuto indicazioni di una qualche specificità in tal senso, mentre, d’altro lato, sono presenti ripetuti riferimenti alle categorie dei consumatori e degli utenti, riferimenti che fanno fondatamente ritenere che la prospettiva della concreta operatività dell’associazione sia diversa da quella che ne giustificerebbe la collocazione nel novero delle formazioni sociali che fanno della tutela della salute dei lavoratori la propria ragion d’essere esclusiva o prevalente. E, del resto, l’esistenza dei relativi requisiti enunciati genericamente nello statuto non risulta comprovata dalla documentazione prodotta. In particolare, i provvedimenti ministeriali allegati in copia, se attestano il riconoscimento dell’associazione per il suo ruolo attivo rispetto alla *“protezione ambientale”*, ed alla *“promozione sociale”*, non consentono di ritenere che la stessa persegua finalità coincidenti con i beni giuridici tutelati dalle fattispecie incriminatrici per le quali è processo.

Opposte considerazioni devono formularsi con riferimento alle associazioni Medicina Democratica e ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO.

Emerge dalla lettura dello statuto di Medicina Democratica che l’attenzione alla salute nei luoghi di lavoro ed all’ambiente di lavoro rappresenta una finalità specifica dell’agire di tale associazione. All’art. 3 di tale statuto si legge infatti:

“L’Associazione...persegue i seguenti scopi:

a) la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita, nonché la promozione e la tutela dei beni...ambientali,...dell’ambiente salubre...;...tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori,...opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) e il diritto all’ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso all’Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati;

b) la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio...in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate”.

La documentazione allegata all'atto di costituzione dà conto di una costante iniziativa culturale e di informazione svolta, da epoca risalente, dall'associazione Medicina Democratica sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, compresi – tra di essi - quelli derivanti dalla lavorazione dell'amianto, e costituisce ulteriore conferma della sussistenza dei requisiti (specificità delle finalità statutarie quanto al perseguimento dei beni giuridici che si assumono lesi dai reati per cui si procede; rilievo nazionale dell'associazione, quale riflesso della sua rappresentatività; ampiezza ed effettività della sua operatività) che la giurisprudenza ha individuato quali necessari presupposti della legittimazione ad agire civilmente nel processo penale in capo alle associazioni finalizzate alla realizzazione di interessi collettivi.

Ad analoghe considerazioni può pervenirsi con riferimento all'Associazione Italiana Esposti Amianto, costituitasi nel gennaio 2006 per *“rinnovare e aggiornare l'originaria Associazione Esposti Amianto” nata a Casale Monferrato nel 1989 e fondata per volontà ed impegno di Medicina Democratica, da cui discende, recuperandone i percorsi che sono stati precedentemente individuati*”, e che persegue, tra gli scopi principali, *“l'abolizione dell'amianto e degli altri agenti tossici-nocivi cancerogeni...il sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti ed ex esposti ad amianto...l'applicazione della legge n.257/92 e della normativa di attuazione...l'informazione scientifica sui danni e rischi dovuti all'amianto”*.

Si tratta dunque di un'associazione che, pur nata per impulso di Medicina Democratica, risulta del tutto autonoma rispetto a questa, e alla quale, per finalità e continuità dell'azione e per aderenza al territorio, deve riconoscersi la legittimazione a costituirsi parte civile.

Lo stesso può dirsi per l'Associazione Familiari Vittime Amianto, con sede di in Casale Monferrato, costituita nel 1998, che, come si legge all'art. 3 dello Statuto, si prefigge *“la collaborazione con le associazioni ambientaliste per la difesa e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in particolare dal rischio amianto; la collaborazione con il sindacato per sviluppare iniziative...volte al riconoscimento e risarcimento del danno da amianto, subito da esposti professionalmente e dalla popolazione in generale”*.

Come emerge dall'atto di costituzione, si tratta di associazione (che nasce da un precedente organismo, denominato A.F.L.E.D. -Associazione familiari lavoratori Eternit deceduti-, promosso nel 1988 e privo di statuto), che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha perseguito uno specifico impegno nel percorso di bonifica degli ex stabilimenti e del territorio della città di Casale Monferrato, avendo come interlocutori il Comune, l'ASL, l'ARPA e il Ministero della Sanità, e ha interloquito con le amministrazioni locali e, a livello nazionale, con gli organismi ministeriali e legislativi in relazione alle problematiche ambientali.

Si tratta dunque di un'associazione che trae dalla tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, in particolare di quelli esposti al rischio di inalazione di fibre di amianto, la propria ragion d'essere esclusiva. Può dunque convenirsi con quanto esposto nell'atto di costituzione, laddove si collega ai fatti per cui si procede *“l'ingiusta compromissione del diritto di liberamente perseguire gli scopi*

dell'associazione, con conseguente lesione alla sua immagine e alla sua credibilità quale ente esponenziale” di tali soggetti.

A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento ad altre associazioni che, sulla base di quanto documentato, non fanno della tutela della salute dei lavoratori e della tutela della salubrità dell'ambiente la propria ragion d'essere esclusiva o prevalente, ovvero risultano operare in realtà geografiche limitate, diverse da quelle interessate dal presente processo, e in particolare:

-all'Associazione V.A.S., Verdi Ambiente e Società che, in base al suo atto costitutivo, persegue genericamente *“attività di denuncia...di tutte le azioni e comportamenti lesivi dei diritti oggetto dell'associazione...quali la tutela dell'ambiente... e la violazione delle leggi già esistenti in materia”*, e che ha dato vita a mere *“campagne di sensibilizzazione”* sui rischi dell'amianto ed a convegni in materia di rifiuti;

- all'Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti Amianto (A.L.B.E.A), la cui concreta attività, per lo più nel territorio dell'Emilia Romagna, si è limitata, per quanto emerge dallo stesso atto di costituzione, all'organizzazione di un convegno nazionale nell'anno 2004 e all'attività di consulenza ai lavoratori delle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato e delle Officine Casaralta;

- all' ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO (A.E.A) FRIULI VENEZIA GIULIA, costituita il 28 febbraio 2002, le cui finalità, come si legge all'art. 3 dello Statuto si sostanziano nella *“ tutela e assistenza dei cittadini e specificamente dei lavoratori che hanno subito danni fisici per l'esposizione in qualsiasi modo intervenuta, all'amianto ovvero che sono a rischio”*. A sostegno della legittimazione sono stati prodotti copia di ricorso al TAR Lazio contro il DM del 12 marzo 2008 e l'atto INAIL del 19 maggio 2008 con cui sono stati indicati quindici impianti produttivi oggetto di atto di indirizzo, con esclusione dell'applicazione della normativa nella regione Piemonte e copia del ricorso avanti alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo contro il DM del 12 marzo 2008 in relazione ai benefici previdenziali sull'amianto (proposto congiuntamente con il Comitato per la difesa nei luoghi di lavoro e nel territorio e con l'Osservatorio Nazionale Amianto, nell'ambito del quale si fa generico riferimento alle persone decedute in relazione all'attività dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, tra altre realtà industriali italiane); l'esposto presentato nel marzo 2009 presso la Procura della Repubblica di Trieste, in cui si segnala un collegamento tra Trieste e Casale Monferrato, da ravvisarsi nella circostanza che nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato veniva utilizzato anche amianto importato in Italia attraverso il porto di Trieste); materiale documentale relativo a rassegne ed iniziative editoriali dell'associazione.

Alla luce di tali produzioni, deve concludersi che si tratta di associazione cui può riconoscersi un'attività prevalentemente correlata al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che non risulta essersi estesa ad iniziative rilevanti in relazione agli ambiti territoriali coinvolti dai reati per cui si procede.

- all' ASSOCIAZIONE VITTIME AMIANTO NAZIONALE ITALIANA (A.V.A.N.I.), costituita il 13 novembre 2008, la cui finalità è, tra le altre, quella di *“sviluppare iniziative che abbiano ad oggetto la sensibilizzazione della popolazione*

al problema dei malati di mesotelioma pleurico e peritoneo e di altre forme di patologie amianto correlate”, di *“favorire lo studio, la prevenzione e la diagnosi delle malattie amianto correlate”* e di *“sollecitare il potenziamento delle strutture di ricerca e di cura del mesotelioma”*.

Si tratta di associazione costituita, come si legge nell’atto di costituzione, *“sul presupposto territoriale della provincia pavese”* (e denominata infatti, in precedenza, A.V.A.P.) che, per l’iscrizione di un rilevante numero di cittadini e lavoratori residenti in varie province e regioni italiane, ha ritenuto di dover modificare la sua denominazione, facendole in tal modo assumere un profilo di carattere nazionale.

A sostegno della legittimazione sono stati allegati all’atto di costituzione la denuncia contro lo Stato italiano -presentata congiuntamente con il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, all’Associazione *“Contramianto ed altri rischi”*, all’Osservatorio Nazionale Amianto e alle Associazioni Esposti Amianto Toscana e Friuli Venezia Giulia - alla Commissione della CEE riguardante *“l’inadempimento del diritto comunitario”*, cioè il mancato recepimento della Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989; copia di interrogazioni parlamentari (peraltro riguardanti le patologie asbesto-correlate nella Provincia di Latina); copia di ricorso al TAR Lazio contro il DM del 12 marzo 2008 e l’atto INAIL del 19 maggio 2008 con cui sono stati indicati quindici impianti produttivi oggetto di atto di indirizzo, con esclusione dell’applicazione della normativa nella regione Piemonte.

Anche in questo caso, si tratta di associazione cui deve riconoscersi una attività che non risulta essersi estesa, se non incidentalmente, ad interventi rilevanti in relazione agli ambiti territoriali coinvolti dai reati per cui si procede.

- al COMITATO PER LA DIFESA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E NEL TERRITORIO, fondato il 4 giugno 1997 , la cui finalità è quella di *“promuovere diffondere e perseguire la difesa della salute nei luoghi di lavoro e più in generale nel territorio mediante l’organizzazione di manifestazioni pubbliche, convegni, assemblee, redazione e diffusione di scritti e azioni giudiziarie, ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi sociali”*, nonché di *“promuovere...l’adesione e la diffusione in fabbriche e sul territorio dell’Associazione nella lotta contro l’amianto, il cromo e tutte le sostanze nocive e cancerogene”*

A sostegno della legittimazione sono stati allegati all’atto di costituzione il ricorso presentato contro lo Stato Italiano avanti alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, congiuntamente con l’Associazione Italiana Esposti Amianto, per violazione delle norme di cui agli artt. 2, 6, 8, 13, 14 e 35 CEDU, nel quale si fa riferimento, tra gli altri, ai fatti di cui al presente processo, nonché copia di una denuncia (di cui si è detto) contro lo Stato italiano, congiuntamente con altre associazioni, alla Commissione della CEE riguardante il mancato recepimento della Direttiva 89/391/CEE.

Sono state inoltre prodotte copie dei libri *“Lo Stato dimentica l’amianto killer”* che non fa, peraltro, specifico riferimento ai fatti di cui in imputazione e *“Operai carne da macello”*, che riguarda i lavoratori della fabbrica Breda di Sesto San

Giovanni, nonché copia di un'interrogazione parlamentare riguardante le patologie asbesto-correlate nella Provincia di Latina.

Deve pertanto riconoscersi anche a tale associazione una operatività limitata, che non risulta aver ricompreso attività significative in relazione agli ambiti territoriali coinvolti nel presente processo;

- all'OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO (O.N.A.), che all'art. 3 dello Statuto dichiara di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 10 d. l.vo 460/97, cioè l'abolizione dell'amianto e dell'estrazione, dell'impiego produttivo e della commercializzazione dello stesso, nonché l'assistenza e la tutela dei lavoratori già occupati in imprese che hanno utilizzato o estratto amianto.

A sostegno della richiesta sono stati prodotti atti già in precedenza citati, quali la copia del ricorso avanti alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo contro il DM del 12 marzo 2008; il ricorso presentato contro lo Stato Italiano avanti alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo per violazione delle norme di cui agli artt. 2, 6, 8, 13, 14 e 35 CEDU; copia del libro *“Lo Stato dimentica l'amianto killer”*, copia della sentenza del TAR Lazio del 18 giugno 2009 (relativa al ricorso di cui si è fatto cenno in precedenza) e copia di interrogazioni parlamentari.

Documentazione che attesta, anche in questo caso, una attività assai contenuta e non particolarmente rilevante con riferimento alle specifiche realtà territoriali protagoniste del processo.

- all'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente (A.N.P.A.N.A.), riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero della Salute, il cui scopo statutario è quello di *“proteggere l'ecosistema, la natura e l'ambiente”*, finalità perseguita in modo prevalente attraverso la nomina di guardie eco-zoofile.

Sebbene si assuma, nell'atto di costituzione, che l'attività di tale ente sia stata spesso finalizzata alla tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente a causa della presenza di amianto in diversi siti sottoposti a sequestro in collaborazione con le forze dell'ordine, va peraltro sottolineato che gli esempi portati in tale atto e nella memoria integrativa a sostegno della legittimazione danno conto di un'attività che, se attiene a problematiche ambientali, non risulta correlata agli specifici profili oggetto delle imputazioni;

- all'Associazione Monferrato Oltre il Mesotelioma: Associazione Giovanni Numico, costituita nel 2006, che, come si legge nell'atto di costituzione, persegue *“un interesse diffuso volto alla sensibilizzazione delle problematiche relative al mesotelioma...che da decenni colpisce i cittadini residenti a Casale Monferrato e nei paesi circostanti, a causa dell'esposizione all'amianto”*, ma la cui operatività risulta limitata, allo stato, all'attribuzione di una borsa di studio a favore di laureati in biotecnologie per la salute;

- all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (A.N.M.I.L.), che persegue, sulla base del suo Statuto (art.4) *“scopi di assistenza morale e di tutela e rappresentanza di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro, delle vedove e degli orfani”*, svolgendo attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi previdenziali, pur riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e alla

quale non può riconoscersi, in considerazione di tali specifiche finalità, la legittimazione alla costituzione di parte civile.

IL COMITATO PER LA DIFESA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E NEL TERRITORIO, L'ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO FRIULI VENEZIA GIULIA, L'OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO e L'ASSOCIAZIONE VITTIME AMIANTO NAZIONALE ITALIANA hanno depositato, in via subordinata, atto di intervento ex artt. 91 e segg. c.p.p.

Com'è noto, l'esercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, è subordinata - a mente dell'art. 92 c.p.p. - al consenso della persona offesa da acquisirsi nelle forme indicate nella stessa norma di legge.

A tal riguardo, non può sottacersi che la legge 349/86 ha riconosciuto agli enti ed associazioni che perseguono il fine di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente la facoltà di "*intervenire in giudizio*" tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può avere arrecato all'ambiente, ovvero ad uno dei componenti essenziali di esso, qual è il territorio. E che, secondo un orientamento giurisprudenziale affermatosi in epoca non recente, sarebbe dunque lo stesso ordinamento positivo, con tale normativa, ad offrire il generalizzato, preventivo consenso dello Stato a quelle associazioni od enti che possono far valere davanti al Giudice ordinario le loro istanze (così Cass. Sez. III, sent. 3 dicembre 2002, n. 43238; Cass. Sez. V, sent. 12 gennaio 1996, n. 2361 A.).

Un orientamento più recente, che questo Collegio ritiene di condividere, ha tuttavia evidenziato che "*l'art. 212 delle norme di coordinamento del codice di rito ha espressamente enunciato che tutte le forme atipiche di intervento nel processo siano ricondotte nei "limiti ed alle condizioni" di cui agli artt. 91 c.p.p. e ss., di tal che la L. n. 349/1986 non poteva introdurre, con un consenso generalizzato prestato una tantum, una eccezione relativa ai requisiti di accesso nel giudizio penale per una figura processuale all'epoca inesistente. Ne consegue che, in ragione della inequivoca enunciazione dell'art. 92 c.p.p., comma 1, anche le associazioni ambientaliste, al fine che rileva, necessitano del consenso da parte della persona offesa, se individuabile, o da parte dell'ente territoriale competente (così Cass. sez. III, 14 novembre 2006, n. 554)*", consenso che nel caso di specie non risulta essere stato prestato.

Deve infine riconoscersi la legittimazione alla costituzione di parte civile all'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (risultante dall'aggregazione delle USSL di Alessandria, Tortona, Valenza, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme e Casale Monferrato), il cui fine istituzionale è quello di assicurare la tutela della salute psicofisica della popolazione, intesa sia come diritto fondamentale dell'individuo sia come interesse della collettività, e che in relazione ad esso promuove, in particolare, la tutela della salute della popolazione mediante azioni tendenti "*a conoscere a prevedere e a prevenire le cause di malattia, i rischi degli ambienti di vita e i rischi sanitari connessi agli ambienti di lavoro*".

Tali finalità, il territorio e la popolazione di riferimento individuano dunque l'interesse proprio dell'Azienda, di tal che può condividersi che essa assuma la qualità di soggetto danneggiato sia in relazione al pregiudizio arrecato al territorio e alla popolazione dai fatti per cui si procede, sia in relazione al discredito della sfera funzionale, alla frustrazione degli scopi e alla perdita di prestigio dell'ente derivante dalle condotte illecite.

Quanto alle organizzazioni sindacali, va premesso che, con riferimento alle norme volte alla tutela della salute dei lavoratori e che impongono obblighi per il loro rispetto, esse vantano diritti attribuiti dal legislatore sia per la loro qualità di associazioni esponenti della collettività dei lavoratori dipendenti e loro rappresentanti per la tutela della loro salute e integrità psicofisica, sia in proprio, quali strumenti attivi per la realizzazione del diritto alla salute dei lavoratori e della salubrità dei posti e ambienti di lavoro. Di ciò è menzione esplicita nei rispettivi statuti, i quali indicano - tra le finalità di ciascuna organizzazione - la tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori, specificando altresì i mezzi prescelti per realizzare tale obiettivo.

Il diritto al risarcimento in capo alle organizzazioni sindacali trova poi fondamento non soltanto nelle norme statutarie, ma in molteplici fonti normative aventi addirittura maggiore forza cogente. Ci si riferisce all'art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 300/70), che sancisce il diritto dei lavoratori, mediante le loro rappresentanze, al controllo sulla applicazione delle norme di prevenzione antinfortunistica, ed alla promozione ed attuazione delle misure idonee a garantire la tutela della loro salute e integrità fisica; all'art. 2 del d. l.vo 626/94, che prevede l'istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; agli artt. 3 e 4 dello stesso d. l.vo, che impongono obblighi di informazione/consultazione a carico dei datori di lavoro e prevedono corrispondenti diritti dei lavoratori alla verifica ed all'accesso alle informazioni; agli artt. 18 e 19, che stabiliscono le procedure per la loro elezione (v. ora artt. 49,50 e 51 decreto 81/2008).

Un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. VI, sent. 5 febbraio 2009, n. 16031; Cass sez. III, sent. 7 febbraio 2008 cit.; cfr. anche Cass. S.U., sent. n. 6168 del 21 aprile 1989, Iori, rv. 181121) riconosce infatti, in capo alle organizzazioni sindacali, il diritto ad agire per il risarcimento del danno derivante anche dalla lesione diretta e immediata, conseguente al reato, dell'interesse collettivo a ciascuna di esse facente capo, oltre che di un diritto proprio di ciascuna di esse.

La Suprema Corte ha affermato la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile proprio muovendo dalla previsione contenuta nell'art. 9 della legge 300/70, che riconosce ai lavoratori, mediante proprie rappresentanze, il potere di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità, precisando che la funzione del sindacato si esplica anche attraverso la tutela e la difesa di una condizione lavorativa che non

deve essere segnata da episodi che possono intaccare la dignità lavorativa della persona, alla sola condizione che i lavoratori interessati siano ad esso iscritti.

Risulta pertanto condivisibile l'affermazione, contenuta negli atti di costituzione depositati, dell'astratta configurabilità di danni derivanti alle organizzazioni sindacali in conseguenza della commissione dei reati per cui si procede (come tali, risarcibili ex art. 185 c.p. e legittimanti la costituzione di parte civile di ciascuna organizzazione): danni che traggono origine dalla omissione dell'applicazione della normativa posta nell'interesse primario dei lavoratori (in particolare, ma non esclusivamente degli iscritti), oltre che dalla lesione del diritto di personalità (o all'identità) delle associazioni in questione.

Tale conclusione non può dirsi in alcun modo smentita dall'attuale previsione dell'art. 61 comma 2 d.lvo 81/08, secondo il quale le organizzazioni sindacali *“hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli artt. 91 e 92 c.p.p. con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”*.

Tale norma, anche alla luce della citata elaborazione giurisprudenziale in materia, non può infatti in alcun modo essere interpretata nel senso che alle organizzazioni sindacali sia ora esclusivamente consentito intervenire nel processo ex art. 91 c.p.p., dovendosi invece ritenere che tale disposizione abbia conferito a queste ultime il riconoscimento *ex lege* che costituisce il presupposto per poter esercitare nel processo penale, con il consenso della persona offesa, i diritti e la facoltà spettanti direttamente a quest'ultima.

Appare infatti evidente che l'intervento ex art. 91 c.p.p. non ha per oggetto la tutela di un diritto proprio del sindacato, ma la facoltà che può essere conferita a quest'ultimo dalla persona offesa (e non da qualsiasi danneggiato) di rappresentarla in giudizio esercitando per suo conto le facoltà che le competono.

Diverso, invece, è il diritto al risarcimento del danno che le organizzazioni sindacali, come si è detto, sono legittimate a richiedere in nome e per conto proprio in relazione alla lesione del diritto del sodalizio (e non della singola persona offesa) con riferimento allo scopo statutario ed alla generalità dei suoi iscritti.

Le difese degli imputati hanno peraltro sottolineato *“l'incongruenza della costituzione di una pluralità di organizzazioni riferibili tutte alle medesima struttura sindacale”*, chiedendo, in via subordinata, l'esclusione di tutte le organizzazioni di livello inferiore e intermedio.

Va tuttavia osservato che la giurisprudenza di legittimità, dopo aver constatato che la disposizione di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche della struttura sindacale nazionale (di norma i sindacati provinciali di categoria), ha affermato che questi sono dotati di *“una soggettività distinta”*, in quanto *“autonomi titolari di interessi collettivi”*, perché operanti in sede locale ossia a più vicino contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro e perciò con i termini di riferimento delle garanzie apprestate dallo statuto dei lavoratori (così Cass. civ. Sez. un., sent. 17 marzo 1995, n. 3105).

Tale orientamento - che trova conferma negli statuti delle organizzazioni CGIL e CISL, che indicano espressamente l'autonomia giuridica ed amministrativa delle federazioni o dei sindacati di categoria a livello nazionale, regionale e territoriale - aderisce alla tesi dottrinale secondo cui, per quanto concerne l'attività di perseguimento dello scopo associativo, ossia di soddisfazione dell'interesse collettivo, se non per quanto attiene al patrimonio, il sindacato dei lavoratori si organizza non già in una sola associazione non riconosciuta, in ambito nazionale, bensì in una pluralità di associazioni in ambiti territoriali diversi e concentrici, con appartenenza contemporanea ed automatica del singolo a ciascuna: soggetti diversi, dunque, e non organi diversi del medesimo soggetto collettivo.

Deve pertanto riconoscersi la qualità di soggetti danneggiati, in relazione ai reati per cui si procede, di tutte le organizzazioni sindacali facenti capo a CGIL, CISL e UIL.

Le stesse conclusioni valgono per l'associazione sindacale Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (ALLCA), aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.).

Dalla cospicua documentazione prodotta emerge infatti la concreta attività svolta da tale organizzazione, all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro, anche nel settore della prevenzione dai rischi da amianto, estrinsecatasi in numerosissime pubblicazioni, in comunicati e documenti, nonché in incontri effettuati con rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute su tale specifica problematica.

Quanto agli enti territoriali Comuni di Mirabello Monferrato (AL), Morano sul Po (AL), Pontestura (AL), Balzola (AL), Ozzano Monferrato (AL), Coniolo (AL), Villanova (AL), Stroppiana (VC) Caresana (VC), Motta De' Conti (VC) e Candia Lomellina (PV), le difese degli imputati contestano la loro legittimazione alla costituzione di parte civile in quanto tali enti agirebbero non per un danno all'immagine, ma per la tutela degli interessi delle comunità che rappresentano.

La costituzione di parte civile, in altre parole, non sarebbe finalizzata ad ottenere il risarcimento di un danno proprio, ma troverebbe il suo fondamento nel sostegno dell'azione dei singoli, peraltro già autonomamente proposta.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

I Comuni di Mirabello, Morano sul Po, Coniolo, Villanova, Pontestura, Balzola e Ozzano (AL), infatti, sono stati individuati come "*area critica di Casale Monferrato*" (in seguito denominata "*Bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato*" *ex lege* 426/98), che corrisponde al perimetro dei quarantotto comuni della ex USL 76. L'area da bonificare è interessata dalla presenza diffusa di materiali contenenti amianto e, nell'anno 2000, i Comuni in questione hanno stipulato, con il Comune di Casale M.to e con l'ASL 21 di tale Comune, un accordo (rinnovato nel 2004) per la rimozione e lo smaltimento di coperture di edifici e strutture pubbliche contenenti amianto, in vista della riduzione del rischio ambientale per le popolazioni presenti sul territorio.

Ne consegue che tali Comuni non agiscono, come prospettato dalle difese, per sostenere le ragioni dei singoli cittadini, ma per ottenere il ristoro del danno patito dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'*habitat* naturale e alla salute, nonché della lesione del diritto dell'ente territoriale esponenziale alla propria identità culturale, politica ed economica.

Lo stesso può dirsi per i Comuni di Stroppiana, Caresana e Motta de' Conti (VC), anch'essi limitrofi (come documentato) a quello di Casale M.to e, dunque, parimenti legittimati a lamentare un proprio danno nei termini appena indicati.

Quanto alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Reggio Emilia e al Comune di Rubiera, la difesa dell'imputato De Cartier ne chiede l'esclusione (unitamente alla F.I.L.L.E.A. provinciale di Reggio Emilia, alla Camera del lavoro territoriale di Reggio Emilia, alla C.G.I.L. Regione Emilia Romagna e all'Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti Amianto) in quanto non potrebbe ricollegarsi a tale imputato una qualsivoglia responsabilità per i fatti avvenuti nello stabilimento di Rubiera, posto che esso non fu mai di proprietà di "*Eternit spa*".

Si tratta, peraltro, di allegazione (pur accompagnata da una copiosa produzione di documenti a sostegno) la cui fondatezza non può, all'evidenza, essere accertata dal Tribunale in questa fase processuale, attenendo al merito della contestazione, e potendo conseguentemente essere sviluppata, e successivamente valutata dal Collegio, solo in sede di istruttoria dibattimentale.

Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla richiesta di esclusione di parte civile dei lavoratori, con riferimento ai rispettivi periodi lavorativi, in quanto non avrebbero diritto al risarcimento del danno coloro che non erano dipendenti nel periodo di gestione dell'azienda da parte degli imputati. Si ribadisce, infatti, che in questa fase processuale il Tribunale non ha adeguati elementi di valutazione anche a tal riguardo.

Deve altresì essere respinta la richiesta di esclusione delle parti civili proposta dalla Difesa De Cartier fondata sulla considerazione che alcuni degli enti esponenziali che hanno depositato atto di costituzione sarebbero stati costituiti in epoca successiva a quella in cui l'imputato ha gestito le società Eternit.

Tale richiesta trascura infatti la contestazione, al capo a) di imputazione dell'aggravante, ex art. 437 comma 2 c.p., che "*dal fatto derivano più casi di malattia infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto*", nonché la contestazione, al capo b), dell'aggravante che "*il disastro è avvenuto...danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e cittadini*". Trattandosi di malattie - infortunio ancora in corso e di decessi che si sono verificati, secondo quanto riportato nelle imputazioni, fino all'anno 2008, appare evidente che l'interesse degli enti esponenziali sopra menzionati deve ricollegarsi (anche) a tali fatti, strettamente connessi a quegli interessi (tutela dell'ambiente, integrità fisica e salute dei lavoratori) che si assumono lesi dai fatti per cui si procede.

- Le difese degli imputati chiedono, altresì, l'esclusione delle parti civili "persone fisiche residenti nei paesi in cui erano collocati i vecchi stabilimenti Eternit o in zone limitrofe, che avanzano nei confronti degli imputati una pretesa risarcitoria fondata sulla presunta esistenza di un danno da <mera esposizione> all'amianto, dalla quale deriverebbe la sottoposizione ad uno stress psicologico da paura di ammalarsi", nonché dei prossimi congiunti di ex lavoratori che chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto *iure proprio* a causa delle malattie riportate dai familiari.

Le stesse difese convengono a tal riguardo che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ai fini della costituzione di parte civile rilevano soltanto la *legitimatio ad processum* e la *legitimatio ad causam*, dovendo essere quest'ultima valutata esclusivamente in base alla prospettazione attorea, prescindendo cioè dalla fondatezza della domanda (così, ad esempio, Cass. Sez. IV, sent. 10 gennaio 2003, n.8991, A.S.).

Le difese, tuttavia, sostengono che al Tribunale spetterebbe l'onere di effettuare, se in questo senso sollecitato dalla parte legittimata a chiedere l'esclusione, un giudizio sommario circa la fondatezza della richiesta avanzata dalla parte civile, e di addivenire alla sua esclusione nell'ipotesi di manifesta infondatezza nel merito della domanda, per difetto di legittimazione o per inesistenza di un danno risarcibile sotto il profilo della mancanza del *fumus boni iuris*.

Nel caso di specie, le persone sopra indicate (quelle non ammalate ma residenti nei Comuni ove erano collocati gli stabilimenti Eternit, o in zone limitrofe, e quelle che lamentano un danno proprio a causa della sofferenza causata dalla malattia dei congiunti) reclamerebbero il risarcimento del danno non patrimoniale "esistenziale" connesso ad un turbamento psicologico o ad un patimento morale che non potrebbero mai essere valutati in *re ipsa* e di cui esse non avrebbero fornito neppure un principio di prova, quantomeno mediante allegazione di elementi specifici e concreti.

L'infondatezza della richiesta di esclusione delle parti civili indicate si ricava, tuttavia, proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile dell'11 novembre 2008, n. 26972 citata dalle difese, che ha statuito che nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, "la formula <danno morale> non individua una autonoma sottocategoria di danno ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento".

Ha inoltre sottolineato la Suprema Corte, pronunciandosi sul c.d. danno esistenziale, che tale figura era stata proposta dalla giurisprudenza di merito, distinguendola da quella del c.d. danno biologico e da quella del danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in collegamento con l'art. 185 c.p.), nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela che deve ormai ritenersi, secondo la stessa Corte, non più sussistente.

La Corte ha inoltre precisato che, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il “*patema d’animo transeunte*”, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, “*la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell’interesse leso*”.

E’ stato inoltre di recente precisato (cfr., a riguardo, Cass. Sez. Lav., sent. 30 novembre 2009, n. 25236) che la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale mentre, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, esse vanno inquadrare nel danno biologico, così come possono costituire voci di tale danno (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva), nel suo aspetto dinamico, il c.d. danno alla vita di relazione e i “*pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica*”.

Deve quindi concludersi, da un lato, che il danno definito dalle difese quale “*esistenziale*” può attualmente farsi rientrare nella nozione di danno non patrimoniale (ovvero di danno biologico), eventualmente risarcibile, qualora provato, ai sensi dell’art. 185 c.p.; d’altro lato, che – come osservato nella stessa memoria presentata dai difensori dell’imputato Schmidheiny - lo stato di sofferenza o di turbamento morale non potrà che essere provato caso per caso, ed essere valutato in sede di esame della fondatezza della pretesa.

La richiesta di esclusione delle parti civili di cui agli allegati a) e b) della memoria appena citata deve pertanto essere respinta.

- I difensori hanno chiesto, infine, l’esclusione delle parti civili che hanno sottoscritto la transazione in data 10 giugno 1993, nell’ambito di un procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Casale Monferrato (R.G.G.I. 281/87) nei confronti di “*amministratori dirigenti e/o preposti delle società ETERNIT spa e INDUSTRIA ETERNIT Casale Monferrato spa*”, imputati “*di omicidio colposo plurimo aggravato e/o di lesioni aggravate per fatti che avrebbero commesso nella qualità e in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente*”.

Nell’atto di transazione si legge:

- che “*è stata verificata la disponibilità delle parti lese di accettare a tacitazione delle loro pretese la somma di L.7.000.000.000...con l’intesa che della transazione benefici anche qualsiasi altro soggetto solidalmente e/o non solidalmente responsabile del danno stesso con l’effetto di estinguere ogni e qualsiasi diritto delle parti lese nei confronti degli imputati dei fallimenti delle società fallite e di qualsiasi altro soggetto a cui tale danno possa essere attribuito, nonché di estinguere ogni e qualsiasi pretesa dei fallimenti nei confronti di tali soggetti*”.

- che “*le parti lese dichiarano di essere soddisfatte in via di transazione di ogni loro pretesa risarcitoria per danni materiali e morali, biologici e alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento che ne dovesse derivare in futuro e di rinunciare a qualsiasi azione, pretesa e/o diritto possano vantare nei confronti: degli amministratori e/o dei dirigenti e/o preposti che abbiano in passato operato*

nell'ambito delle predette due società e di qualsiasi altro soggetto che possa considerarsi a qualsiasi titolo obbligato; di tutte le società che siano state direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate a tali controllanti, controllate e collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art.2359 c.c.) con le società ETERNIT spa e INDUSTRIA ETERNIT Casale Monferrato spa, nonché dei loro soci diretti e indiretti e di tutte le persone che abbiano rivestito qualsiasi carica o che siano state o siano titolari di interesse nell'ambito di anche una sola delle predette società”;

- che *“le parti dichiarano di rinunciare alla costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Casale Monferrato, a revocare la costituzione di parte civile entro la prima udienza successiva alla sottoscrizione...a richiedere l'ammissione dei propri crediti allo stato passivo dei fallimenti, limitando le proprie domande complessivamente all'importo concordato in via transattiva”;*

- che *“le parti contraenti hanno inteso transigere ogni e qualsiasi loro pretesa risarcitoria anche a beneficio dei terzi tutti sopra indicati, sicché in futuro nessuna azione potrà essere fatta valere nei confronti degli stessi da parte dei soggetti firmatari.”*

Le difese sostengono che tale transazione non potrebbe qualificarsi quale contratto a favore di terzo, posto che il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto della transazione e che, anche diversamente opinando, il terzo nel contratto previsto dall'art. 1411 c.c. sarebbe chiaramente individuabile *per relationem* sulla scorta del tenore dell'accordo, il che –ai sensi dell'art.1346 c.c.- sarebbe sufficiente per ritenere valido il contratto.

Le difese delle parti civili hanno replicato - premettendo che si verserebbe, nel caso di specie, in una ipotesi di contratto a favore di terzo - che né gli imputati, né le società citate in giudizio quali responsabili civili hanno dichiarato – né formalmente, né con fatti concludenti - di volere approfittare del contratto stipulato a loro favore, di tal che la richiesta di adempimento delle obbligazioni assunte non potrebbe più essere effettuata dai beneficiari per intervenuta prescrizione decennale.

Gli stessi difensori hanno, inoltre, sottolineato come al momento della stipulazione della transazione i soggetti che oggi chiedono di beneficiare dell'accordo non fossero determinabili, il che comporterebbe l'invalidità del contratto a favore di terzo.

Deve peraltro ribadire il Collegio che, ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, rileva esclusivamente la *legitimatio ad causam* e non anche la persistenza di un danno tuttora risarcibile, la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio (così, da ultimo, Cass. Sez. IV, sent. 27 settembre 2007, n. 40288, Pasqualetti). Ne consegue che, secondo tale orientamento giurisprudenziale (pur formatosi in tema di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.), non influisce sulla ammissibilità della costituzione di parte civile né la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine stabilito per l'azione civile da responsabilità extracontrattuale, né l'avvenuta transazione avente ad oggetto il

diritto al risarcimento del danno prospettato (così Cass. Sez. IV., sent. 4 dicembre 2002, n. 6521, Marrone; Cass. Sez. IV, sent. 5 dicembre 1987, n. 5688, Lazzarini).

Ma anche volendo diversamente ragionare, deve osservarsi che, in relazione alla verifica della *legitimatatio ad causam* nei casi in esame, i dati di conoscenza ai fini della valutazione del giudicante sono quelli desumibili dai documenti prodotti dalle parti e che, allo stato, non risultano acquisiti atti processuali contenenti i capi di imputazione relativi al procedimento penale pendente nel 1993 avanti al Tribunale di Casale M.to, in relazione al quale è stata definita la transazione in questione.

Il Tribunale, in altri termini, non sarebbe in grado, allo stato, di apprezzare la medesimezza del *petitum* con riferimento al danno derivante dalle incolpazioni del tempo rispetto a quello afferente agli attuali capi di imputazione: valutazione di medesimezza che sola potrebbe, eventualmente, far cadere la *legitimatatio ad causam* nel presente processo.

In ogni caso, dalla lettura dell'atto di transazione, il cui contenuto non è stato messo in discussione in sede di contraddittorio tra le parti, risulta evidente che le imputazioni riguardavano ipotesi di omicidio e lesioni colpose plurimi che non si ritrovano nella lettera delle attuali imputazioni, che – oltre che diversamente qualificate - sono soprattutto sorrette, rispetto alle prime, da un diverso e più grave atteggiarsi dell'elemento soggettivo.

Ciò premesso, deve concludersi che la eventuale differenza di *petitum* nel senso sopra indicato continua a far sussistere la *legitimatatio ad causam* nelle parti civili in questione, e che l'incidenza – in ordine al *quantum* - della transazione in parola, unitamente alla sua asserita efficacia preclusiva, non potrà che essere eventualmente valutata in sede di giudizio di merito.

- Passando, a questo punto, alle richieste di esclusione dei responsabili civili, è necessario ricordare, in sintonia con quanto osservato a tal riguardo dal pubblico ministero, che la Corte di Cassazione (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 5 - sentenza n. 6700 dell'8 febbraio 2006 ud. - dep. 22 febbraio 2006 – proc. Cravotto - rv. 234004) ha sempre sostenuto che il provvedimento di esclusione, secondo quanto stabilito dall'art. 87 c.p.p., “*può essere adottato solo quando l'intervento o la citazione del responsabile civile risultino inammissibili, <per questioni concernenti la 'legitimatatio ad causam' o il procedimento di citazione>, ovvero <quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito> (Cass., sez. 3^a, 21 ottobre 2004, Morrà, m. 231305, Cass., sez. 3^a, 3 dicembre 2003, Montemurro, m. 228000).*”.

Ai fini dell'esclusione del responsabile civile, dunque, occorre procedere alla astratta verifica – secondo la prospettazione offerta dal richiedente stesso di tale citazione - della regolarità del contraddittorio, in quanto solo la evidente mancanza di legittimazione passiva determina l'inammissibilità della domanda. La mancanza di

titolarità del rapporto successivamente accertata determina, invece, il rigetto della domanda infondatamente proposta contro il soggetto chiamato in giudizio.

Alla stregua di quanto appena chiarito, perciò, deve essere tenuta distinta la posizione dei responsabili civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione Europea, da una parte, e le società in qualche modo ritenute collegate agli imputati, dall'altra.

A ben vedere, i primi due responsabili civili vengono citati non sulla base di una responsabilità per il fatto altrui fondata su vincoli dettati da leggi civili, come espressamente richiesto dall'art. 185 del codice penale, bensì per una responsabilità per fatto proprio, dovendosi ricondurre all'omissione di comportamenti ritenuti doverosi rispettivamente dello Stato italiano e dell'Unione Europea il mancato adeguamento della normativa a tutela dei lavoratori e dei cittadini dai danni da amianto, nonché il mancato controllo in ordine al rispetto della normativa già esistente, omissione individuata dagli stessi richiedenti la citazione di tali responsabili civili quale fonte della relativa responsabilità civile.

Con la citata sentenza n. 6700 del 2006, la Suprema Corte ha affrontato pure tale ultimo aspetto ed ha stabilito che: *“deve escludersi in realtà che possa essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile. L'art. 83 c.p.p., comma 1 prevede infatti che possa essere citato come responsabile civile solo chi debba rispondere civilmente per il fatto dell'imputato. Ed è condivisibile l'orientamento assolutamente prevalente della dottrina e della giurisprudenza che escludono sia la possibilità di ammettere la citazione di chi debba rispondere di un fatto proprio diverso da quello addebitato all'imputato sia la possibilità di un'interpretazione analogica delle leggi civili che ammettono eccezionalmente una responsabilità per fatto altrui. Sicché è infondata la richiesta del ricorrente di applicare analogicamente la L. n. 47 del 1948, art. 11 che prevede la responsabilità civile dell'editore per i reati commessi con il mezzo della stampa, tanto che la giurisprudenza civile ne esclude l'applicabilità anche ai pur assimilabili reati di stampa (Cass., sez. 3^a civ., 24 luglio 1981, n. 4799, m. 415500).”*

E, dunque, a norma dell'art. 87 c.p.p. deve essere disposta l'esclusione dei responsabili civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione Europea per carenza di legittimazione passiva.

Le società individuate come responsabili civili, invece, secondo la prospettazione fatta dagli stessi richiedenti, possono essere chiamate a rispondere dei fatti degli imputati o a norma dell'art. 2049 del codice civile o sulla base di altri vincoli di natura civilistica la cui esistenza non può essere accertata in questa fase processuale dal Tribunale e, pertanto, relativamente ad esse, solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, si potrà stabilire se la domanda di risarcimento avanzata nei loro confronti risulterà fondata o meno.

E, tuttavia, anche per quanto riguarda le società in parola, deve essere preliminarmente verificato l'aspetto che attiene alle rispettive citazioni in giudizio.

A tal riguardo, occorre ricordare che nel caso in esame, alcune parti civili hanno presentato richiesta di citazione dei responsabili civili per la prima udienza

fissata per il giorno 10 dicembre 2009, altre hanno avanzato richieste di analoghe citazioni per la seconda udienza, fissata per il 25 gennaio 2010 e altre ancora hanno richiesto la citazione di responsabili civili per la quarta udienza del processo, fissata per il 15 febbraio 2010.

Tutte le notificazioni sono state eseguite in modo formalmente rituale, mentre per quanto riguarda il rispetto del termine a difesa occorre qualche breve precisazione.

Intanto, è necessario ricordare che la richiesta di citazione del responsabile civile, presentata dalla parte civile al solo fine civilistico di una maggiore garanzia per l'eventuale buon esito dell'azione civile nel processo penale, non può comportare in alcun modo ritardo nella celebrazione del dibattimento, non potendo costituire legittimo motivo di sospensione del processo.

La richiesta di citazione del responsabile civile, in altre parole, per non risultare tardiva, deve essere presentata in modo da evitare ogni possibile sospensione o differimento di attività processuali, che comporterebbero grave pregiudizio per il principio di celerità e speditezza del processo penale, come si ricava soprattutto da quanto stabilito in termini generali dal legislatore nell'art. 23 delle disp. att. al cod. proc. pen., nel quale, in pratica, è stata fissata la regola secondo la quale neppure l'assenza o l'impedimento delle parti private diverse dall'imputato può determinare la sospensione o il rinvio del dibattimento. E' da ritenere, *a fortiori*, che il divieto di sospendere o rinviare il dibattimento debba operare anche con riferimento ad una semplice richiesta di parte privata, quale è la parte civile, proposta per giunta a soli fini civilistici.

A tal riguardo, tra l'altro, va pure rilevato che le attuali parti civili hanno avuto ampia possibilità di presentare la richiesta di citazione del responsabile civile in tempo utile per il dibattimento, se si considera che il rinvio a giudizio degli imputati è stato disposto il 22 luglio 2009 e che le attuali parti civili, almeno in parte si erano già costituite nell'udienza preliminare e tutte, comunque, hanno avuto ampia possibilità di costituirsi prima del dibattimento.

Pure sotto quest'ultimo aspetto, dunque, il differimento del dibattimento, eventualmente finalizzato a consentire ai responsabili civili l'effettivo esercizio delle attività difensive, produrrebbe il pericoloso, quanto vietato effetto di permettere, in pratica, alle parti private di ottenere il differimento del dibattimento attraverso la presentazione di richieste e istanze, anche quando le stesse avrebbero potuto essere proposte senza provocare ritardo di sorta.

Ciò comporta, dunque, la necessità di verificare se – pur in mancanza di qualsivoglia sospensione o differimento del processo – i responsabili civili abbiano potuto fruire di un congruo termine per apprestare la propria difesa, in tal modo potendosi considerare efficacemente integrato il contraddittorio con le rispettive parti civili che, come si è visto, è condizione indispensabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, se si vuole evitare di dover disporre l'esclusione dei responsabili civili.

A tal riguardo, sembra opportuno ricordare che il legislatore ha previsto che la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere presentata al più tardi per il

dibattimento e si è anche chiarito quale sia il significato da attribuire, a giudizio di questo Tribunale, alla particolare espressione utilizzata nel secondo comma dell'art. 83 c.p.p.

La stessa Corte di Cassazione (v. Sez. 4 – sent. n. 2628 del 23 novembre 2006 ud. – dep. 25 gennaio 2007 – imp. Messina ed altri – rv. 236011), del resto, ha spiegato che: *“La disposizione di cui all’art. 83, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta <al più tardi per il dibattimento>, non implica affatto che tale parte debba essere citata per la prima udienza. La norma è volta ad assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità delle armi rispetto alle altre parti. Ne consegue che non è affatto escluso che la citazione avvenga per un’udienza successiva alla prima, purché in tale eventualità, le udienze iniziali siano solo prodromiche, di differimento, e non impediscano al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento sin dalla prima fase di costituzione delle parti”*.

A fronte del richiamato dettato normativo e dell’interpretazione che di esso ha elaborato la Suprema Corte, si colloca il costante insegnamento della Corte Costituzionale che da sempre ha imposto che al responsabile civile fossero riconosciute le stesse facoltà previste per tutte le altre parti del processo, come risulta evidente dalla lettura della sentenza n. 453 del 1992, con la quale la Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, quinto comma, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva, per il giudizio pretorile allora esistente, che anche per la citazione del responsabile civile fosse previsto lo stesso termine a comparire assegnato all’imputato dal terzo comma dell’art. 555 c.p.p. in quel momento vigente, oggi terzo comma dell’art. 552 c.p.p.

La Corte Costituzionale, d’altra parte, in una sentenza di poco precedente, la n. 430 sempre del 1992, aveva ribadito in modo chiaro, sia pure in via preliminare rispetto alla questione sollevata in quella sede, che al responsabile civile, non ancora intervenuto o citato, deve essere assegnato lo stesso termine a comparire di venti giorni previsto per tutte le parti private quando la citazione a giudizio venga disposta a seguito di celebrazione di udienza preliminare, perché in questo caso, pur in mancanza di una specifica indicazione del legislatore, deve valere il principio generale che si ricava dalle disposizioni enunciate nel terzo e quarto comma dell’art. 429 c.p.p.

Tali disposizioni, invero, secondo la Corte Costituzionale, sono da ritenere applicabili anche al responsabile civile, per l’espreso richiamo che ad esse opera il legislatore nel secondo comma dell’art. 465 c.p.p., norma nella quale a proposito dei provvedimenti di anticipazione o di differimento dell’udienza tutte le parti private vengono di fatto equiparate relativamente ai termini previsti per la rispettiva comparizione.

Nel caso che si sta esaminando, perciò, si rende necessario fondere le due enunciate posizioni e, cioè, da una parte, quella della Corte di Cassazione, ancorata alla testuale lettura dell’art. 83 del codice di rito che, come si è visto si riferisce al dibattimento come momento concreto ed effettivo del processo, diversamente da

quanto si prevede, ad esempio, nella disposizione dell'art. 468 del codice di procedura penale, con la quale l'inammissibilità della presentazione delle liste testimoniali è stata ancorata in modo formale ed astratto alla data fissata per il dibattimento e, dall'altra parte, quella della Corte Costituzionale che impone che pure al responsabile civile vengano concesse facoltà pari a quelle delle altre parti del processo, a partire dal termine a difesa che deve essere garantito a tutti in egual misura.

Forse per questa ragione, la Corte di Cassazione – che pur ammette che la citazione del responsabile civile possa avvenire per un'udienza successiva alla prima – limita però tale eventualità all'ipotesi che: *“le udienze iniziali siano solo prodromiche, di differimento, e non impediscano al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento sin dalla prima fase di costituzione delle parti”*.

La regolarità della citazione del responsabile civile, pertanto, è subordinata alla esistenza di due irrinunciabili condizioni: che essa sia ritualmente eseguita prima dell'apertura del dibattimento e che al responsabile civile venga riconosciuto un termine a difesa pari a quello previsto per le altre parti del processo prima della fase della costituzione delle parti, affinché anche il responsabile civile possa svolgere, fin da tale fase, le proprie facoltà difensive.

Ecco allora che, nel caso specifico, il momento processuale utile all'esercizio di tali facoltà da parte dei responsabili civili deve essere individuato nell'udienza del 25 gennaio 2010, nel corso della quale i responsabili civili costituiti hanno presentato le proprie richieste in ordine alle citazioni eseguite nei loro confronti e nel corso della quale sono stati dichiarati compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 del codice di procedura penale relativi alla verifica della regolare costituzione delle parti.

Devono considerarsi ritualmente eseguite nei confronti dei responsabili civili, dunque, le notificazioni avvenute almeno venti giorni prima dell'udienza del 25 gennaio 2010 e devono ritenersi ammissibili le rispettive liste testimoniali presentate almeno sette giorni prima di tale udienza, ancorché successive al termine previsto dall'art. 468 del codice di rito, proprio perché – come concordemente riconosciuto da Corte Costituzionale e Corte di Cassazione – è necessario consentire al responsabile civile di svolgere attivamente il proprio ruolo già *“nella prima fase di costituzione delle parti”*.

Occorre notare, in ogni caso, che l'inosservanza delle richiamate regole, riguardando esse l'intervento di una parte privata del processo, va ad integrare un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, regolato, come tale, dalle disposizioni degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p. e tale nullità, secondo quanto in più occasioni ha avuto modo di stabilire la Corte di Cassazione (Sez. 4 – sent. n. 3462 del 21 novembre 2007 ud. – dep. 23 gennaio 2008 – imp. Lauriola e altri – rv. 238744; Sez. 3 – sent. n. 6443 dell'8 aprile 1998 ud. – dep. 3 giugno 1998 – imp. Verzi G. – rv. 210971), sotto il profilo dell'interesse, può essere legittimamente eccepita solo dalla parte pretermessa, a norma del primo comma dell'art. 182 c.p.p.

Tale nullità, però, non è stata invocata da tutti i responsabili civili, perché solo due tra quelli che si sono costituiti hanno fatto riferimento ad essa e, in particolare, il difensore di Eternit Schweiz ha eccepito la nullità della notificazione eseguita dalle

parti civili assistite dall'avvocato Napoli Vincenzo, pervenuta ad Eternit Schweiz in data 14 gennaio e il difensore di Etex Group ha eccepito la nullità delle notificazioni della citazione in ordine alle parti civili assistite dagli avvocati Balzola, Bugnano, Piccatti e Nobile, in quanto esse sarebbero pervenute alla Etex oltre il termine del 4 gennaio 2010 non rispettando, in tal modo, il termine a difesa.

A tal riguardo, alcuni dei difensori di parte civile interessati, hanno richiamato due decisioni della Corte Costituzionale, la sentenza n. 477 del 2002 e la sentenza n. 318 del 2009, per sostenere la tempestività delle rispettive notifiche che, ancorché effettivamente pervenute ad Etex oltre il 4 gennaio, sono state però richieste ben prima di tale data e, a quel che si è sostenuto, sarebbero perciò da considerare pienamente rispettose del termine di cui si tratta.

In effetti, con le decisioni della Corte Costituzionale che sono state richiamate, era stata affermata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui si prevedeva che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, della spedizione. Successivamente, con l'art. 2 della legge n. 263 del 2005, il legislatore è direttamente intervenuto sull'art. 149 del codice di procedura civile, testualmente introducendo la distinzione stabilita dalla Corte Costituzionale.

Ed invero, partendo dal giusto principio che il ritardo della notificazione attribuibile ad uffici estranei al soggetto che ha il dovere di attivarsi per eseguire tale notificazione entro un termine perentorio non può ricadere sull'incolpevole richiedente, la Corte Costituzionale ha fissato il principio predetto che attualmente trova la sua consacrazione, come si è detto, nella legge e anche nella recente sentenza delle Sezioni Unite civili (sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009 - Comp. Elettrica Ital. Srl <Conte ed altri> contro Cons. Bon Conca Di Sora ed altri <Guzzo> - rv. 609264), in cui si è ribadito che: “ *In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.*”.

Nel caso in esame, tuttavia, anche a favore del destinatario della notificazione è previsto un termine inderogabile che il legislatore ha fissato come termine congruo ed utile per la preparazione delle attività difensive. Lo stesso legislatore, del resto, così come la Corte Costituzionale, distinguono le due posizioni, precisando che per quanto

riguarda il destinatario dell'atto notificato il termine deve necessariamente decorrere dal momento della relativa ricezione.

Si è detto, inoltre, che in questo caso l'omesso rispetto del termine a comparire previsto a favore del responsabile civile va ad integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio che, qualora non sanata, impedisce l'integrazione del corretto rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario.

Un'analoga situazione in civile troverebbe la sua naturale sanatoria nella rinnovazione della notificazione dell'atto ovvero nell'assegnazione di un ulteriore adeguato termine a favore del convenuto. In sede penale, però, ciò non è possibile, sia perché gli effetti della nullità sono regolati in modo diverso da quanto è previsto per il processo civile, sia perché – come anticipato – è regola generale del processo penale quella che impedisce qualsiasi sospensione o rinvio del processo per cause attinenti alle questioni riguardanti esclusivamente le parti private diverse dall'imputato.

Nel caso di specie, dunque, i diversi termini stabiliti dal legislatore, rispettivamente per il soggetto che esegue la notificazione e per il soggetto che ne è destinatario entrano in conflitto che, alla luce di quanto evidenziato, è da ritenersi insanabile. Occorre, perciò, scegliere, tra i due soggetti, quello a carico del quale debbano ricadere gli effetti negativi della ritardata notificazione al destinatario e non può esservi dubbio che tale soggetto debba essere individuato in colui che è tenuto ad effettuare correttamente tale notificazione. A questa conclusione, si perviene non soltanto perché, come più volte rilevato, nel processo penale le regole per esso specificamente previste debbono essere ritenute prevalenti rispetto a quelle eventualmente diverse del diritto civile sul generale presupposto dell'accessorietà dell'azione civile nel processo penale, ma soprattutto perché la parte civile che sceglie di esercitare l'azione risarcitoria nel processo penale deve adeguarsi alle esigenze che la sua scelta comporta ed attivarsi in modo da non creare situazioni che possano confliggere con regole e principi propri del processo penale.

Anche in questo caso, dunque, sarebbe stato evidentemente necessario che le parti civili si attivassero molto prima nella citazione dei responsabili civili, avendo avuto a tal riguardo, come si è già rilevato, tutto il tempo necessario.

Il difensore di Etex, inoltre, ha rilevato che una parte delle citazioni notificate sarebbero state eseguite nel luogo sbagliato e cioè presso la sede della società Etex e non invece presso lo studio del difensore presso il quale la società aveva eletto domicilio nel suo precedente atto di costituzione. Pare necessario, perciò, ribadire che le notificazioni dell'atto di citazione dei responsabili civili sono state formalmente eseguite in modo rituale. In effetti, la citazione del responsabile civile è un atto di esercizio dell'azione civile, con il quale ciascuna parte civile chiama in giudizio un soggetto ritenuto responsabile per il fatto dell'imputato e, del resto, l'art. 83 del codice di procedura penale espressamente dispone che *“Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile...”*. Ciò consente di concordare con quanto sostenuto dal difensore di alcune parti civili, secondo il quale la costituzione in giudizio del responsabile civile produce i suoi effetti unicamente con riguardo alle parti civili che hanno provveduto alla

relativa citazione, mentre le eventuali successive citazioni da parte di altre parti civili, ancorché riferite al medesimo soggetto, non possono essere effettuate nei confronti del responsabile civile già costituito, ma devono essere eseguite *ex novo* presso il domicilio del responsabile civile che si intende chiamare in giudizio non avendo, nei loro confronti, alcun effetto l'avvenuta costituzione in giudizio.

Per la stessa ragione, non sarebbe consentito alle parti civili di esercitare l'azione civile contro soggetti non specificamente citati in giudizio come responsabili civili, per il solo fatto che essi si sono costituiti in conseguenza della citazione di altre parti civili. Tale precisazione, peraltro, appare necessaria perché è stato posto anche questo problema, ancorché questo Tribunale non abbia avuto modo di riscontrarne specifici casi.

Sempre lo stesso difensore, poi, ha eccepito la nullità della citazione eseguita in forza di procura speciale dal difensore dell'Associazione "*Lavoratrici e lavoratori chimici ed affini*". La nullità deriverebbe dalla frase espressamente indicata in tale procura con cui sono stati limitati i poteri del procuratore: "*Esclusivamente alla chiamata in causa dei responsabili civili della società Eternit indicata nel capo d'imputazione*". A tal riguardo, a parte ogni considerazione sulle contrarie osservazioni proposte dal difensore interessato che ha richiamato gli specifici poteri concessi al procuratore speciale nella terzultima pagina della relativa procura speciale, occorre ribadire come in questa sede il Tribunale non sia in grado di assegnare ai responsabili civili ruoli, qualità e rapporti con gli imputati che devono invece essere approfonditi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il medesimo difensore, infine, ha lamentato il fatto che Etex sia stato citato in giudizio come responsabile civile dalle parti civili Leporati Sandra e Birago Felice, entrambe costituite solo nei confronti dell'imputato Schmidheiny. Per quanto riguarda la parte civile Birago, il problema è superato perché Birago Felice, in data 17 febbraio 2010, ha revocato a mezzo del procuratore speciale il proprio atto di costituzione e, di conseguenza, ha perduto efficacia la relativa citazione del responsabile civile. La parte civile Leporati Sandra, invece, effettivamente si è costituita solo nei confronti dell'imputato Schmidheiny e, pertanto, non risulta legittimata alla citazione in qualità di responsabile civile di soggetto che, al più, può essere chiamato in giudizio per il fatto dell'imputato De Cartier.

E, pertanto, non può essere disposta la generale esclusione dei responsabili civili Amindus Holding AG, Becon AG, Eternit Schweiz AG ed Etex Group, che si sono ritualmente costituiti, nonché di Anova Holding AG e di Ametex AG, ancorché questi ultimi due non si siano costituiti.

Devono essere dichiarate nulle, tuttavia, le citazioni di responsabile civile con notifiche eseguite in data 14 gennaio 2010 nei confronti di Eternit Schweiz a richiesta delle parti civili costituite con l'avv. Napoli Vincenzo; con notifiche eseguite nei confronti di Etex Group in data 5 gennaio 2010 dalle parti civili costituite con gli avv.ti Piccatti, Fusari e Lanzavecchia, in data 6 gennaio 2010 dalle parti civili costituite con gli avv.ti Balzola e Bugnano, nonché le notificazioni eseguite in data 1^a febbraio 2010 dalle parti civili Comune di Cavagnolo, A.I.E.A., Legambiente Onlus e Associazione famigliari vittime dell'amianto; eseguite nei confronti di Ametex in

data 5 gennaio 2010 dalle parti civili costituite con l'avv. Lamacchia ed eseguite nei confronti di Anova in data 11 gennaio 2010 dalle parti civili costituite con l'avv. Napoli Vincenzo per omesso rispetto del termine a difesa dei rispettivi responsabili civili che, limitatamente a tali parti civili, devono essere considerati esclusi.

E' necessario, a questo punto, esaminare la questione di legittimità costituzionale proposta dai responsabili civili costituiti, verificandone la rilevanza e la eventuale non manifesta infondatezza.

Il difensore di Becon AG, invero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 75, 78, 83, 100 e 419 del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 131 delle Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e tutti gli altri responsabili civili costituiti si sono associati, condividendo la proposta questione.

Come si vede, il difensore ha preso in considerazione anche norme, quali gli articoli 419 del codice e 131 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che contribuiscono alla disciplina per la celebrazione dell'udienza preliminare e che, perciò, non devono essere presi in considerazione in questa sede, trovandoci in una fase processuale del tutto diversa.

E' vero che quella dell'udienza preliminare è fase necessaria per il rinvio a giudizio degli imputati ed è vero che in quella sede nessun responsabile civile è stato citato e non vi è stata perciò occasione per l'eventuale proposizione della questione di costituzionalità, ma è altrettanto vero che non è consentito il recupero della rilevanza della questione di cui si tratta con riferimento ad una fase processuale precedente, ancorché necessaria, ormai superata dall'emissione del decreto che dispone il giudizio.

La questione, peraltro, appare rilevante nell'attuale stato processuale, dal momento che nei termini in cui essa è stata proposta non consente di poter continuare nella trattazione del processo senza la preliminare verifica della relativa non manifesta infondatezza.

Il difensore, invero, dopo aver ricordato l'irrinunciabile esigenza del rispetto del principio della parità delle parti, sul quale concordemente convergono dottrina e giurisprudenza e dopo aver rimarcato che il rapporto tra parte civile e responsabile civile, ancorché inserito nel processo penale, ha natura esclusivamente civilistica, ha ritenuto di dover mettere a confronto, da un lato, le facoltà concesse nel processo penale alle due parti di cui si tratta e, dall'altro, quelle previste nel processo civile per attore e responsabile civile, per sottolineare come la disciplina prevista nel processo penale non realizzerebbe la effettiva parità delle parti in questione, con conseguente lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

A conforto della propria posizione, il difensore ha pure richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 1974, nella quale la Corte era stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 95, 108 (in relazione all'art. 123) e 110 del codice di procedura penale allora vigente per violazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto con tale disciplina si escludeva la necessità di notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile medesima aveva richiesto contemporaneamente la

citazione del responsabile civile per il dibattimento e si escludeva che la parte civile, che si costituiva in istruttoria, potesse citare il responsabile civile per la stessa fase di giudizio in cui la costituzione avveniva, senza dover attendere la successiva fase del dibattimento.

La disciplina normativa che regola la materia, con gli anni, è profondamente mutata, essendo cambiato completamente il processo penale, se si considera che il codice di procedura penale al quale si faceva riferimento in quella sede è stato abrogato e sostituito dal codice attualmente vigente ed il processo pretorile, al quale prevalentemente si riferiva la questione sollevata alla Corte, non esiste più essendo stata soppressa nel nostro ordinamento la figura del pretore.

La stessa questione di legittimità costituzionale di cui si tratta, del resto, era stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale e, ciò nonostante, il difensore del responsabile civile ha ritenuto opportuno richiamare la decisione della Corte per ricordarne le motivazioni, dal momento che la questione era stata rigettata sulla base di due ordini di ragioni. Da una parte, perché non era precluso al responsabile civile di intervenire volontariamente nel processo nei casi di costituzione di parte civile ovvero di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (facoltà tuttora esistente nella normativa vigente – art. 85 del codice di rito); in secondo luogo, perché con la riforma del codice di procedura penale applicabile anche ai procedimenti con istruzione sommaria, introdotta con l'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, si obbligava il giudice istruttore, sin dal primo atto di istruzione, ad inviare a coloro che vi potevano avere interesse, come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, *“il che”* – secondo la Corte – *“per quanto attiene al responsabile civile va evidentemente inteso nel senso che la comunicazione debba a questo esser fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato.”*

Si è detto che la normativa è cambiata e oggi non è ammessa la costituzione di parte civile nella fase corrispondente a quella dell'abrogata istruzione sommaria, per cui il problema che era stato sollevato dinanzi alla Corte e, cioè, che una delle due parti private fosse ammessa a partecipare ad una fase del processo a differenza dell'altra non può più verificarsi, se non della fase dell'udienza preliminare.

Per questo, d'altra parte, il difensore del responsabile civile ha posto la questione di legittimità costituzionale anche relativamente agli artt. 419 del codice e 131 delle relative disposizioni di attuazione che riguardano proprio gli avvisi e le facoltà dei soggetti interessati all'udienza preliminare, tra i quali non compare il responsabile civile.

Tale aspetto della questione, come si è anticipato, non assume rilevanza nell'attuale fase processuale e il giudizio di irrilevanza deve essere confermato non soltanto perché diversamente, come si è visto, si andrebbe ad esaminare una questione relativa ad una fase processuale ormai superata dall'emissione del decreto che dispone il giudizio, ma anche perché la questione sarebbe stata irrilevante anche per la stessa fase dell'udienza preliminare perché in tale sede non è stata neppure richiesta dalle parti civili costituite la citazione di responsabili civili e, pertanto,

nessuno sarebbe stato in grado di individuare chi avrebbe potuto assumere tale qualità ai fini predetti della notificazione degli avvisi ovvero del riconoscimento delle relative facoltà difensive.

Nella stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 1974 citata dal difensore, d'altra parte, emerge chiaro che il presupposto della questione che veniva posta consisteva proprio nel fatto che la parte civile non solo si fosse costituita nella fase istruttoria, ma avesse anche già manifestato la sua volontà di citare il responsabile civile, facoltà che, appunto, solo nell'istruttoria sommaria del processo pretorile le veniva negata.

A ben vedere, perciò, il richiamo alla questione decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 172 del 1974 non è assolutamente pertinente alla situazione che in questa sede si vuole prendere in considerazione, a meno che non si ritenga di poter sostenere che, pur in mancanza di una espressa richiesta della parte civile di citazione del responsabile civile, si debba far carico al giudice dell'udienza preliminare di individuare *ex officio* i possibili soggetti che astrattamente potrebbero assumere la veste di responsabile civile, al fine di effettuare le notifiche previste dall'art. 419 del codice e consentire le facoltà previste dall'art. 131 delle disposizioni di attuazione anche ai soggetti così individuati.

Una simile pretesa, però, oltre che concretamente poco realizzabile, finirebbe davvero per assumere i caratteri dell'assoluta irragionevolezza, per giunta in una materia, quale è quella civile, in cui ogni iniziativa è rimessa alla discrezionalità della relativa parte.

E, pertanto, non si ritiene che si possa ravvisare una violazione del principio di eguaglianza o del diritto di difesa in relazione all'esaminato aspetto della ritardata conoscenza del processo da parte dei responsabili civili rispetto al momento dell'avvenuta costituzione di parte civile.

Ma oltre alle esposte considerazioni giuridiche, va ricordato che anche nell'ordinamento processuale vigente è consentito al responsabile civile l'intervento volontario dopo la costituzione di parte civile o dopo l'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero. Nel nostro caso, l'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, e la costituzione di parte civile di numerosi danneggiati o persone offese nel corso dell'udienza preliminare sono stati pubblicizzati da un numero indefinito di organi di informazione, anche nei Paesi di appartenenza degli attuali responsabili civili. I responsabili delle società citate in giudizio, insomma, incontrerebbero serie difficoltà a sostenere che, pur in mancanza di specifici avvisi, non fossero ugualmente venuti a conoscenza dell'esistenza del processo, almeno a partire proprio dalla fase dell'udienza preliminare. Se i responsabili civili, pertanto, davvero fossero stati animati dall'intento di opporsi nel processo alle pretese risarcitorie delle parti civili fin da quel momento avrebbero solo dovuto effettuare l'intervento volontario.

Rimane da esaminare l'aspetto relativo alla differente disciplina di rapporti tra attore e responsabile civile nel processo civile e tra parte civile e responsabile civile nel processo penale, al quale pure ha fatto riferimento il difensore della società Becon per sostenere la violazione dei menzionati principi costituzionali.

A questo riguardo, la lamentata disparità consisterebbe nell'impossibilità per il responsabile civile, a differenza del giudizio civile, di fruire di un più lungo termine a difesa e di farsi assistere da più di un difensore e dall'impossibilità, a differenza della parte civile, di poter trasferire il processo nella sede civile.

A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte Costituzionale si è occupata del segnalato problema in numerose sentenze, sia a proposito della parte civile, sia a proposito della stessa figura del responsabile civile. Pare opportuno, perciò, richiamare le motivazioni di alcune sentenze, dalle quali emerge chiara la soluzione del problema che è stato posto.

Nella sentenza n. 433 del 1997, ad esempio, si legge: *“Nell'affrontare in via generale il tema dei rapporti tra azione civile e processo penale, questa Corte ha avuto occasione di affermare, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, che la separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela giurisdizionale, che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello della speditezza del processo penale, ed ha altresì rilevato che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile (v. sentenza n. 171 del 1982, nonché sul carattere accessorio dell'azione civile nel processo penale, sentenze n. 39 del 1982, n. 169 del 1975, n. 206 del 1971).*

L'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilità di separare l'azione civile dal processo penale: da un lato la Corte ha valutato con favore che rispetto al codice previgente si è abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale, e si è optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale, in coerenza con il sistema del rito accusatorio (sentenza n. 192 del 1991)....”.

E, ancora, nell'ordinanza 424 del 1998, si legge: *“...nuovo sistema dei rapporti fra azione civile e azione penale complessivamente ispirato al favor separationis (v., ex plurimis, sentenza n. 433 del 1997), quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli privatistici della parte civile (v., in particolare, sentenza n. 353 del 1994), nonché della specificità dell'azione risarcitoria nel processo penale rispetto alle analoghe pretese fatte valere nel processo civile (v. sentenze n. 94 del 1996 e n. 532 del 1995)”.*

Come si può rilevare da tali decisioni, la Corte già si è ampiamente occupata della questione che è stata posta in questa sede, affermando che le differenze esistenti tra l'azione civile esercitata nella sua sede naturale e l'azione civile esercitata nel processo penale appartengono alla sfera di discrezionalità del legislatore che, da una parte, ha inteso consentire pure nel processo penale l'esercizio dell'azione civile e, dall'altra, ha però ritenuto di dover adattare l'esercizio di tale azione alle diverse

esigenze del processo penale, rispetto al quale comunque l'azione civile deve considerarsi accessoria.

La struttura processuale dell'azione civile nel processo penale, pertanto, non deve essere confrontata con la corrispondente struttura prevista per la sede civile, ma deve essere valutata in via autonoma, in quanto specificamente prevista e regolamentata dal legislatore proprio per il processo penale.

Non è solo il responsabile civile, del resto, che in sede penale può trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto a quella in cui si verrebbe a trovare se l'azione fosse stata esercitata in sede civile, perché situazioni analoghe possono capitare anche in pregiudizio della stessa parte civile, come si è visto, ad esempio, a proposito del termine assegnato per l'effettuazione della notifica della citazione in giudizio del responsabile civile e persino a sfavore dell'imputato, il quale in sede penale si trova nell'impossibilità di effettuare la chiamata di terzo.

Ciò non vuol dire, però, che in ciascuna di tali occasioni sia ravvisabile un pregiudizio per una parte rispetto all'altra, ma sta ad attestare, invece, soltanto l'assoluta autonomia dell'azione civile nel processo penale, disciplinata in modo totalmente svincolato dalle corrispondenti regole previste nel sistema processuale civile e appositamente adattata dal legislatore perché essa possa essere esercitata senza che derivino negative conseguenze per il processo penale.

E' autonomamente nel processo penale, dunque, che deve essere valutato se sia stato violato il diritto alla difesa del responsabile civile ovvero se la posizione di una delle parti in causa tra loro sia stata regolamentata in modo privilegiato rispetto all'altra e non vi è dubbio che nella disciplina processuale in esame non sia riscontrabile alcuna violazione ai principi costituzionali previsti sia nell'art. 3, sia nell'art. 24.

E' vero, come si è visto, che il momento di presa di conoscenza e di intervento nel processo penale tra parte civile e responsabile civile può essere diverso, ma è la natura stessa del rapporto nel quale una parte chiama in giudizio l'altra che in modo non eliminabile comporta tale effetto, presente peraltro pure quando l'azione civile viene esercitata in sede civile.

Ecco, allora, che ai fini della valutazione del concreto esercizio di difesa non deve essere preso in considerazione il tempo di cui ha potuto fruire una delle due parti, bensì occorre verificare se entrambe le parti abbiano potuto avere un termine congruo per predisporre la propria attività difensiva e, a tal riguardo, come si è visto, è la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale che ci aiuta, essendosi in essa affermato il principio secondo il quale al responsabile civile spetta lo stesso termine a difesa di venti giorni previsto a favore di tutte le altre parti del processo.

Così come è importante rilevare che il legislatore, nel processo penale, ha concesso a tutte le parti private diverse dall'imputato la facoltà di farsi assistere da un unico difensore, evitando così di creare inutili e pericolose disparità.

Rimane, ancora, l'ultimo aspetto della questione, quello relativo alla parità delle armi tra le parti in causa e della possibile lesione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione.

A tal proposito, il difensore ha richiamato la recente sentenza n. 217 del 2009 della Corte Costituzionale nella quale la Corte, per spiegare la diversità di trattamento riservata nel processo penale alla posizione dell'imputato e a quella della parte civile, senza che ugualmente ciò vada ad integrare una lesione ai principi costituzionali previsti negli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha affermato: *"...Anche con riferimento alla diversità della disciplina concernente l'impedimento del difensore dell'imputato e di quello di parte civile, non può non venire in rilievo, ancora una volta, la eterogeneità delle posizioni processuali nel cui interesse il difensore compie e riceve tutti gli atti del procedimento.*

La scelta del legislatore di non estendere anche al difensore della parte civile il diritto al differimento dell'udienza non è, dunque, irragionevole, e ciò in quanto il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori, e la diversa natura degli scopi perseguiti, si riflettono anche sulla disciplina prevista in relazione al diritto di partecipazione al processo e, quindi, alla presenza del difensore.

La non irragionevolezza della disposizione censurata deve essere affermata anche in considerazione di altri interessi da tutelare, quale quello della speditezza del processo penale, interesse che, evidentemente, il legislatore non ha inteso compromettere attraverso la previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile, dovendo attribuirsi precipuo rilievo al dato che nel processo penale l'imputato è soggetto direttamente coinvolto, mentre la parte civile sceglie, liberamente, di far valere le proprie pretese civili in esso, anziché in sede civile."

Secondo la difesa, dunque, se è vero che la non irragionevolezza della disparità di trattamento tra difensore dell'imputato e difensore della parte civile viene spiegata dalla Corte Costituzionale con il rilievo che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende da una scelta della parte civile che ben avrebbe potuto intraprendere la via alternativa della sede civile e che, quindi, non può dolersi di un effetto dipendente dalla propria scelta, analogo ragionamento non può essere utilizzato per il responsabile civile, il quale - suo malgrado - si vede citato in giudizio nel processo penale, senza che ciò dipenda da alcuna sua scelta.

L'argomento è suggestivo ma, a ben vedere, poco si adatta al caso in esame. Intanto, come si legge nella motivazione della Corte, il rilievo che la parte civile abbia potuto scegliere la sede in cui far valere la propria pretesa risarcitoria non è l'unica spiegazione che la Corte stessa ha fornito della non irragionevolezza della disciplina predisposta dal legislatore.

L'Organo della Consulta, infatti, ha messo bene in evidenza la diversa posizione processuale delle due parti che in quella sede venivano prese in considerazione ed ha ricordato che: *"...il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori e la diversa natura degli scopi perseguiti si riflettono anche sulla disciplina prevista in relazione al diritto di partecipazione al processo..."*.

Il potere d'iniziativa spettante alla parte civile e la conseguente possibilità di individuare la sede della contesa, in altri termini, non è l'unico elemento che secondo la Corte Costituzionale rende non irragionevole e giustifica la scelta discrezionale del

legislatore. Grande importanza, invero, deve essere assegnata pure al differente rilievo degli interessi in gioco e alla diversa natura degli scopi che si intendono perseguire.

Per tornare al caso in esame, pertanto, occorre rilevare come appaia evidente che anche tra parte civile e responsabile civile vi è molta differenza degli interessi in gioco e diversa natura degli scopi che si intendono perseguire, soprattutto se si considera che, una volta che il legislatore abbia riconosciuto alla parte civile la facoltà di far valere la sua pretesa risarcitoria contro l'imputato nel corso del processo penale a carico di quest'ultimo, non si sarebbe contemporaneamente potuto riconoscere pure al responsabile civile, qualora chiamato o intervenuto in giudizio, la facoltà di trasferire la sede del processo. Ciò avrebbe comportato la vanificazione del sistema ideato e creato dal legislatore.

Concedere al responsabile civile di non accettare la sede processuale prescelta dalla parte civile, infatti, si tradurrebbe nel possibile effetto di impedire alla parte civile di ottenere ampia possibilità risarcitoria nel processo penale contemporaneamente contro imputato e responsabile civile.

Pure in questo caso, evidentemente, il legislatore ha tenuto conto della diversità degli interessi e della differente natura degli scopi perseguiti dalle parti in causa ed ha ritenuto di assegnare solo ad una di esse la scelta della sede in cui far valere le proprie pretese.

La figura del responsabile civile, del resto, è strettamente connessa al danno arrecato dall'imputato con la sua condotta criminosa, rispetto al quale il responsabile civile assume una propria solidale responsabilità.

Sarebbe poco ragionevole, perciò, che si consentisse al responsabile civile di svincolarsi dalla sede in cui si svolge il processo penale proprio contro l'imputato, nel quale – una volta avvenuta la costituzione di parte civile – si andrebbe anche ad accertare il danno conseguente per persona offesa e danneggiati.

Tanto chiarito in termini generali, va rilevato, poi, che il caso in esame e quello giudicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 217 del 2009 non hanno proprio nulla in comune. Nella sentenza della Corte, invero, si doveva valutare la eventuale ragionevolezza della scelta del legislatore secondo la quale assumono differente rilievo l'impedimento del difensore dell'imputato, al quale si riconnettono alcuni effetti processuali, e l'analogo impedimento del difensore della parte civile, rispetto al quale, invece, l'ordinamento rimane del tutto indifferente.

Nel caso che si sta esaminando, al contrario, la lamentela del difensore del responsabile civile, ancora una volta, è prevalentemente rapportata alla corrispondente disciplina prevista nell'ordinamento processuale civile, ma concretamente non si riferisce ad alcuna apprezzabile disparità di trattamento riscontrabile nella disciplina processualpenalistica tra la posizione della parte civile e quella del responsabile civile che, come si è ampiamente avuto modo di mettere in evidenza, sono due parti del processo penale che agiscono su un piano di perfetta parità, pur con qualche differenza, intrinsecamente poco rilevante e non irragionevole, giustificata dalla necessità per il legislatore di adattare l'azione civile

alle esigenze del processo penale e dalla diversità degli interessi e degli scopi che rispettivamente contraddistinguono le parti predette.

La questione di legittimità costituzionale proposta dai responsabili civili perciò deve essere rigettata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, rigetta la questione di legittimità costituzione degli artt. 74-88, 100, 316 cpv., e 538-541 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione per manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 80 e 81 c.p.p. dispone l'esclusione della parti civili di seguito indicate: CODACONS, Verdi Ambiente e Società, Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti Amianto, Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia, Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana, Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Osservatorio Nazionale Amianto, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente, Associazione Monferrato oltre il Mesotelioma: Associazione Giovanni Numico, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro.

Visto l'art. 95 c.p.p. dispone l'esclusione delle seguenti associazioni intervenute: Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia, Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana, Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Osservatorio Nazionale Amianto.

Visto gli artt. 86 e 87 c.p.p., dispone l'esclusione dei responsabili civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione Europea per carenza di legittimazione passiva, nonché l'esclusione del responsabile civile Etex limitatamente alla parte civile Leporati Sandra.

Visti gli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., dichiara la nullità delle notificazioni della citazione di responsabile civile eseguite in data 14 gennaio 2010 nei confronti di Eternit Schweiz a richiesta delle parti civili costituite con l'avv. Napoli Vincenzo; la nullità delle notificazioni eseguite nei confronti di Etex Group in data 5 gennaio 2010 dalle parti civili costituite con gli avv.ti Piccatti, Fusari e Lanzavecchia, in data 6 gennaio 2010 dalle parti civili costituite con gli avv.ti Balzola e Bugnano, nonché quelle eseguite in data 1^a febbraio 2010 dalle parti civili Comune di Cavagnolo, A.I.E.A., Legambiente Onlus e Associazione famigliari vittime dell'amianto; dichiara la nullità delle notificazioni

eseguite nei confronti di Ametex in data 5 gennaio 2010 dalle parti civili costituite con l'avv. Lamacchia e la nullità delle notificazioni eseguite nei confronti di Anova in data 11 gennaio 2010 dalle parti civili costituite con l'avv. Napoli Vincenzo per omesso rispetto del termine a difesa dei rispettivi responsabili civili che, limitatamente a tali parti civili, devono essere considerati esclusi.

Visti gli artt. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, rigetta la questione di legittimità costituzione degli artt. 419 c.p.p. e 131 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione per manifesta irrilevanza e la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75, 78, 83 e 100 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione per manifesta infondatezza.

Torino, il 1[^] marzo 2010

Il Presidente
Giuseppe Casalbore